

1
REV.

n. 91/1997 R.G.N.R.

n. 2/2021 Reg. Gen.

CCCC Rel.1°

ILSA Rel.2°

N. 2394/2022 Reg. Sent.

in data 5 Ottobre 2022

depositata in cancelleria

in data 16/12/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Francesca Bisignano



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

in nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Sezione Seconda Penale

Composta dai signori:

| | | | |
|-----------|---------------|-----------------|----------------------|
| 1 - dott. | Giulio | DEANTONI | Presidente |
| 2 - dott. | Paolo | MAINARDI | Consigliere |
| 3 - dott. | Ilaria | SANESI | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente:

s e n t e n z a

nella causa penale trattata con il rito **dibattimentale**;

c o n t r o

TRAMONTE MAURIZIO nato il 4/8/1952 a Camposampiero (PD), detenuto presso la Casa Circondariale di Melfi – Potenza -

Difeso di fiducia dall'avv. Baldassare Lauria del foro di Trapani e dall'avv. Pardo Cellini del foro di Firenze

DETENUTO PRESENTE DA REMOTO

I M P U T A T O

A) del reato di cui agli artt.110 e 285 c.p. perché, in concorso tra loro e con altre persone, tra cui DIGILIO Carlo (deceduto), allo scopo di attentare alla sicurezza interna dello Stato, appartenendo RAUTI, MAGGI, ZORZI e TRAMONTE all'organizzazione eversiva Ordine Nuovo, ed in particolare. RAUTI Giuseppe Umberto (quale esponente di vertice della citata organizzazione eversiva) promuovendo l'attentato nell'ambito della pianificazione di una serie di azioni terroristiche, MAGGI Carlo Maria svolgendo funzioni organizzative e di direzione, ZORZI Delfo attivandosi per procurare l'ordigno, TRAMONTE Maurizio partecipando alle riunioni in cui l'attentato veniva organizzato e offrendo la sua disponibilità a collocare l'ordigno medesimo (e così rafforzando i propositi in tale senso dei concorrenti), DELFINO Francesco

8

partecipando a riunioni nelle quali l'attentato veniva organizzato e comunque non impedendo, quale ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, che lo stesso venisse portato a compimento e MAIFREDI Giovanni (per il quale si è proceduto separatamente) custodendo, nei giorni immediatamente antecedenti l'esecuzione dell'atto terroristico, l'ordigno destinato all'attentato, cagionavano una strage in piazza della Loggia, a Brescia, nel corso di una manifestazione indetta dal Comitato-Permanente Antifascista e dalle Segreterie Provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., collocando un ordigno esplosivo in un cestino metallico porta rifiuti aderente ad una colonna dei portici delimitanti la piazza e provocandone l'esplosione, da cui - per effetto della violenza dello scoppio e delle innumerevoli schegge del cestino e di altri materiali - derivavano:

- 1) la morte di BANZI Giulia, BOTTARDI Livia, CALZARI Clementina, TREBESCHI Alberto, NATALI Euplo, TALENTI Bartolomeo, PINTO Luigi (deceduto l'1 giugno 1974) e ZAMBARDA Vittorio (deceduto il 16 giugno 1974);
- 2) nonché lesioni personali, dell'entità di seguito specificata, in danno di ANTONINI Giacomo (entro gg. 10), APOSTOLI Francesco (gg. 300 con postumi permanenti all'udito), BAIGUERA Ugo (entro gg. 10), BAROZZI Sergio (gg. 18), BELLANDI Guido (gg. 6), BELTRAMI Gioconda (gg. 3), BETTINZOLI Antonio (entro gg. 10), BIOCCHI Bruno (gg. 3), BINATTI Giovanni (gg. 15), BOLLANI Luciano (gg. 2 con postumi permanenti all'udito), BOLOGNESI Remo (gg. 3), BONA Dorino (entro gg. 10), BONTEMPI Pietro (gg. 60 con postumi permanenti all'udito), BONTEMPI Tommaso (gg. 2), BOSIO Giovanni (gg. 37), BOSIO Romano (entro gg. 10), BOSSINI Marisa (gg. 120 con indebolimento permanente dell'organo dell'accoglimento), BOTTI Giancarlo (entro gg. 10), BRUNETTI Lino (entro gg. 10), BUCCELLI Rosina (entro gg. 10), BUI Dario (gg. 6), BUSI Giancarlo (gg. 17), CALZARI Lucia (gg. 126 con postumi permanenti all'udito), CAMPANELLI Giacinto (gg. 40), CANTONI Giovanni (entro gg. 10), CAPRA Beatrice (gg. 6), CASTREZZATI Giovanni (gg. 65), CAVARRA Eliana (gg. 21), CENEDELLA Marco (entro gg. 10), CHIARI Patrizio (gg. 25 con postumi permanenti all'udito), CIMA Marco (gg. 36 con postumi permanenti all'udito), COLOSIO Umberto (gg. 4), CORVINI Elisabetta (gg. 36), CORVINI Giacomo (gg. 120 con postumi permanenti all'apparato respiratorio), CRESSERI Angelo (gg. 144), CUCCHINI Roberto (gg. 10), DANESI Alessandro (gg. 76 con costumi permanenti all'udito), DELENDATI Stefano (gg. 20), DELLE PIAGGI Liberato (gg. 380 con postumi permanenti all'udito ed agli arti), DELLE PIAGGI Luciano (gg. 40), DOLCINI Lorenzo (gg. 3), DUSI Gelsomina (gg. 11), FACCHETTI Franco (gg. 2), FERRARI Mario (gg. 9), FORMATO Domenico (gg. 110 con postumi permanenti all'udito), GALLIA Innocenzo (gg. 22), GARBARINO Pietro (gg. 10), GHIDORI Cesare (gg. 6), GIACOMELLI Gianmario (gg. 9) GIANNARINI Marina (gg. 4), GRAVINA Giovanni (gg. 365 con postumi permanenti all'udito), GREZZANI Giuseppe (entro gg. 10), GUARIELLO Alfonso (entro gg. 10), INVERARDI Francesca (gg. 40), LODA Adriana

(gg. 14), LOMBARDI Giuseppe (gg. 70), LOMBARDI Roberto (gg. 10), LUMINI Enrico (gg. 65), MAGGI Angolino (entro gg. 10), MARAI Egidio (gg. 10), MASSETTI Angelo (gg. 3), MILAZZO Pietro (gg. 4), MINOZZI Maria (entro gg. 10), MONTANTI Giuseppe (gg. 4), MUFFOLINI Giampietro (entro gg. 10), MUZZANI Antonio (entro gg. 10), ORIOLI Lucia (gg. 3), ORIOLI Ultimo (gg. 30 con postumi permanenti all'udito), PAOLETTI Aldo (entro gg. 10), PEDRELLI Ernesto (gg. 5), PERONI Redento (gg. 15 con postumi permanenti all'udito), PICENARDI Elidio (gg. 29 con postumi permanenti all'udito), PITTERA Rosario (entro gg. 10), PONZONI Franco (entro gg. 10), QUINZANINI Bruno (gg. 40), RAIMONDI Camillo (gg. 3), RISARI Pietro (gg. 7), RIZZARDI Anna Elisa (entro gg. 10), RIZZI Anna (gg. 40), ROBUSTELLI Giovanni (gg. 10), ROMANI Claudio (gg. 34 con postumi permanenti all'udito), ROMANI Enzo (gg. 66 con postumi permanenti all'udito), ROSSI Franco (gg. 30), SALVI Saverio (gg. 10), SCACCIANOCE Nicola (entro gg. 17), SCUBLA Roberto (entro gg. 15), SOTTINI Giovanni (gg. 7), SPADARO Antonio (gg. 90 con postumi permanenti all'udito), SUPERTI Francesco (gg. 10), SURPI Bortolo (gg. 15), TAMADINI Marco (gg. 23), VASSALLO Fioravante (gg. 66 con postumi permanenti all'udito), VEZZOLI Gemma (gg. 40 con postumi permanenti all'udito), VOLPI Francesco (gg. 4), ZACCHI Sante (entro gg. 10), ZANARDINI Arnaldo (gg. 10), ZANOLINI Paolo (gg. 8), ZICCHETTI Giancarlo (gg. 3), ZIZIOLI Carlo (gg. 30 con postumi permanenti all'udito), ZOGNO Paolo (gg. 64).

In Brescia, il 28 maggio 1974.

B) del reato di cui agli artt. 81, 110, 575, 577 n. 3 C.P., perché, in concorso tra loro e con altre persone, tra cui DIGILIO Carlo (deceduto), nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità descritte nel capo A), cagionavano la morte di BANZI Giulia, BOTTARDI Livia, CALZARI Clementina, TREBESCHI Alberto, NATALI Euplo, TALENTI Bartolomeo, PINTO Luigi (deceduto l'1 giugno 1974) e ZAMBARDA Vittorio (deceduto il 16 giugno 1974).

Con l'aggravante della premeditazione.

In Brescia, tra il 28 maggio 1974 ed il 16 giugno 1974.

R I C H I E D E N T E

la revisione della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Milano in data **22/7/2015**, irrevocabile il **20/6/2017**, con la quale veniva dichiarato colpevole dei reati di strage e omicidio ai capi A) e B) e, ravvisato il concorso formale tra gli stessi, condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3, nonché al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili di seguito indicate.

P A R T I C I V I L I

1. ALFREDO BAZOLI
2. GUIDO BAZOLI

3. CISL DI BRESCIA

4. COMUNE DI BRESCIA

Assistite dall'avv. Piergiorgio VITTORINI del foro di Brescia

5. BEATRICE BAZOLI

Assistita dall'avv. Paolo DE ZAN del foro di BRESCIA

6. ADRIANA LODA

7. MARIA LUSSIGNOLI, FIORENZA BINATTI e CRISTINA BINATTI (eredi GIOVANNI BINATTI)

Assistite dall'avv. Silvia GUARNERI del foro di Brescia

8. PIETRO BONTEMPI

Assistita dall'avv. Massimo BONVICINI del foro di Brescia

9. GIUSEPPE MONTANTI

10. ANNUNZIATA PENTO (erede LORENZO PENTO)

Assistite dall'avv. Andrea VIGANI del foro di Brescia

11. ANNA CALZARI (deceduta) e RENATA CALZARI

Assistite dall'avv. Alessandra BARBIERI del foro di Brescia

12. LUCIA CALZARI

13. MANLIO MILANI

14. ANNA MARIA RIZZI (deceduta)

Assistite dall'avv. Andrea RICCI del foro di Brescia

15. CAMERA DEL LAVORO DI BRESCIA

16. ELVEZIO NATALI (in proprio e quale erede di NATALI ROLANDO e RAFFELLI ERSILIA)

Assistite dall'avv. Federico SINICATO del foro di Milano

17. ANDREA CUCCHINI

18. CAMERA SINDACALE PROVINCIA DI BRESCIA

Assistite dall'avv. Alessandro MAGONI del foro di Brescia

19. REDENTO PERONI, presente personalmente

Assistita dall'avv. Francesco MENINI del foro di Brescia

20. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

21. MINISTERO DELL'INTERNO

Assistite dall'Avvocatura Generale dello Stato

22. ENZO ROMANI

Assistita dall'avv. Pietro GARBARINO del foro di Brescia

23. UGO TALENTI

Assistita dall'avv. Andrea BIANCHETTI del foro di Brescia

24. ARNALDO TREBESCHI, presente personalmente



Assistita dall'avv. Elena FRIGO del foro di Brescia

25. GIORGIO TREBESCHI

Assistita dall'avv. Michele BONTEMPI del foro di Brescia

26. ZAMBARDA BERNARDO

Assistita dall'avv. Fausto CADEO del foro di Brescia

In esito all'odierna udienza dibattimentale;

Udita la relazione del Consigliere dr. **Ilaria SANESI**;

Udita la requisitoria del S.P.G. dr. **Guido RISPOLI**;

Udite le difese, la Corte osserva:

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza depositata in data 9 luglio 2020 presso la Corte di Appello di Venezia, la difesa di Maurizio Tramonte ha sollecitato la revisione della sentenza n.39/15, emessa in data 22 luglio 2015 dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, irrevocabile il 20 giugno 2017, con la quale Tramonte è stato condannato alla pena dell'ergastolo per il reato di cui agli artt.81, 285 e 575 c.p., aggravato ai sensi dell'art.577 n.3 c.p., commesso in Brescia il 28 maggio 1974.

La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza in data 22 ottobre 2020, ha dichiarato la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia.

Rinviato a giudizio, unitamente a Carlo Maria Maggi, per la "strage di Piazza della Loggia", Maurizio Tramonte era stato assolto con sentenza della Corte d'Assise di Brescia in data 16 novembre 2010, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Brescia con sentenza in data 14 aprile 2012, che era annullata dalla Suprema Corte con sentenza del 21 febbraio 2014, con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'Assise d'Appello di Milano, che, con la sentenza in data 22 luglio 2015, di cui oggi è chiesta la revisione, in riforma della sentenza di assoluzione della Corte d'Assise di Brescia in data 16 novembre 2010, ha dichiarato Maurizio Tramonte e Carlo Maria Maggi colpevoli dei reati di strage e omicidio loro ascritti ai capi 1) e 2) e, ravvisato il concorso formale tra gli stessi, li ha condannati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3, nonché al risarcimento dei danni causati alle parti civili costituite.

Con sentenza in data 20 giugno 2017 la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano presentati dai difensori di Maurizio Tramonte e Carlo Maria Maggi.

Il fatto oggetto dei citati processi è tristemente noto: alle ore 10.12 del 28 maggio 1974, in Piazza della Loggia, a Brescia, mentre era in corso una manifestazione organizzata dal

Comitato Permanente Antifascista e dalle Segreterie Provinciali del Sindacato Unitario C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L., esplodeva un ordigno, collocato all'interno di un cestino dei rifiuti, cagionando la morte di Giulia Banzi, Livia Bottardi, Clementina Calzari, Alberto Trebeschi, Euplo Natali, Bartolomeo Talenti, Luigi Pinto e Vittorio Zambarda e il ferimento di 102 persone.

L'attentato seguiva di pochi giorni la morte di Silvio Ferrari, militante dell'estrema destra, dilaniato, nella notte tra il 18 e il 19 maggio 1974, dall'esplosione di un ordigno che stava trasportando.

Accanto al cadavere erano rinvenuti una pistola Beretta con il caricatore inserito, un altro caricatore e alcune copie bruciate del giornale "Anno Zero".

Al funerale di Silvio Ferrari, celebrato il 21 maggio, veniva portata una corona di fiori recante la scritta "I camerati di Anno Zero" e i carabinieri arrestavano cinque giovani, ex ordinovisti, giunti quel giorno a Brescia con armi e munizioni.

In concomitanza con il funerale, la redazione del quotidiano "Il giornale di Brescia" riceveva una lettera anonima, successivamente attribuita a Ermanno Buzzi, che celebrava Silvio Ferrari come martire del fascismo, "vittima di un'imboscata dei rossi" e preannunciava attentati contro le sedi di partiti comunista e socialista, ferrovie e caserme.

Una seconda missiva, intestata "Ordine Nero" – "Gruppo Anno Zero – Brixien Gau", contenente uno sproloquio contro la "canaglia comunista in combutta con polizia e giudici" e "i due cani ebraici Nunzio Crescini e Faidutti Rodolfo", rei di "aver corrotto la gioventù, avuto rapporti plurimi di omosessualità con giovani, detenuto, usato, smerciato e fatto usare su sventurati giovani droga, onde assoggettarli alle loro turpi voglie", era spedita da Buzzi il 27 maggio alla Questura di Brescia, al Procuratore Generale di Brescia, a due quotidiani locali e ai citati Crescini e Faidutti.

I diversi filoni d'indagine, concentratisi su militanti o simpatizzanti della destra eversiva, davano origine a quattro processi.

Il primo, a carico di Ermanno Buzzi, Angelino Papa, Raffaele Papa e altri, conclusosi con l'assoluzione di tutti gli imputati per non aver commesso il fatto, pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia con sentenza in data 30 novembre 1983, a seguito di annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia in data 2 marzo 1982 che, riformando la sentenza della Corte d'Assise di Brescia in data 2 luglio 2017, che aveva condannato Ermanno Buzzi e Angelino Papa (autoaccusatosi di aver collocato l'ordigno nel cestino, chiamando in correità Buzzi) e assolto gli altri imputati, aveva assolto anche Angelino Papa, dichiarando non doversi procedere nei confronti di Buzzi, ucciso nel carcere di Novara prima del giudizio di appello.

Il secondo, a carico dell'esponente della destra eversiva milanese Cesare Ferri, anch'egli assolto per non aver commesso il fatto con sentenza della Corte d'Assise di Brescia in data

8

23 maggio 1987, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Brescia con sentenza in data 10 marzo 1989, definitiva il 13 novembre 1989.

Il terzo, che vedeva coinvolti Bruno Luciano Bernardelli e altri esponenti del gruppo eversivo "Ordine nero", chiusosi con sentenza istruttoria di proscioglimento in data 23 maggio 1985.

Il quarto, a carico di Maurizio Tramonte, Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, Giuseppe Rauti e Francesco Delfino, tutti imputati di strage e omicidio aggravato, e del solo Tramonte per calunnia aggravata ai danni del vicequestore della Polizia di Stato Lelio Di Stasio, era definito, in primo grado, con sentenza della Corte d'Assise di Brescia in data 16 novembre 2010, di assoluzione di tutti gli imputati dai reati di strage e omicidio per non aver commesso il fatto e di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione per l'accusa di calunnia ascritta a Maurizio Tramonte.

La pronuncia era confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Brescia con sentenza in data 14 aprile 2012, annullata dalla Suprema Corte nei confronti dei soli Maggi e Tramonte, con rinvio alla Corte d'Assise d'Appello di Milano per un nuovo giudizio, che si concludeva, previa parziale rinnovazione istruttoria, con la condanna dei due imputati, confermata dalla Cassazione con sentenza n.655 del 20 giugno 2017.

Le sentenze di merito delle Corti bresciane, invero, pur condividendo l'esito assolutorio, divergevano nell'approccio metodologico al compendio probatorio acquisito nei relativi giudizi e nella valutazione delle dichiarazioni rese da Carlo Digilio e Maurizio Tramonte.

Il compendio dichiarativo di quest'ultimo, in particolare, era distinto – logicamente, cronologicamente e processualmente – in tre segmenti: le note informative redatte dal maresciallo Luca Felli in epoca coeva alla strage in merito alle confidenze ricevute da Maurizio Tramonte, indicato come "fonte Tritone" e, in particolare, la c.d. velina dell'8 luglio 1974, in cui Felli compendia le informazioni ricevute tra il 20 giugno e il 4 luglio, allegando un appunto del 6 luglio, in cui sintetizzava quanto riferitogli dalla fonte su una cena tenutasi nell'abitazione di Gian Gastone Romani ad Abano Terme il 25 maggio 1974, dove, secondo la fonte, si era discusso della riorganizzazione della destra parlamentare dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo e Carlo Maria Maggi, in una sorta di monologo, aveva reso noto che era in corso la creazione di una nuova organizzazione extraparlamentare di destra, nella quale sarebbe confluita gran parte degli ex ordinovisti, strutturata in due tronconi, uno, clandestino, che avrebbe operato, con la denominazione di Ordine Nero, sul terreno dell'eversione violenta, e, l'altro, palese, avente la sua base di appoggio in circoli culturali finalizzati a sfruttare politicamente le ripercussioni degli attentati realizzati dal gruppo clandestino; le dichiarazioni rese da Maurizio Tramonte alla Procura della Repubblica di Brescia, ribadite nel processo avanti alla Corte d'Assise di Milano per la "strage di Piazza Fontana", in cui Tramonte sosteneva di essere stato reclutato e infiltrato in Ordine Nuovo da tale Alberto, sedicente appartenente a un reparto speciale del Ministero degli Interni e da lui identificato nel

vicequestore Lelio Di Stasio e ammetteva di essere la fonte delle notizie riportate nell'appunto del 6 luglio 1974, di aver frequentato la casa di Romani ad Abano Terme e di essere entrato a far parte, nel 1972, di una cella costituita dallo stesso Romani, da Maggi e altri, tra cui Zotto Maurizio e tale "Luigi", con i quali si era recato ad alcune delle riunioni a casa di Romani, dove si era discusso di azioni eversive; le dichiarazioni rese nel processo per la "strage di Piazza della Loggia", in cui, come preannunciato in un memoriale depositato il 24 maggio 2002, pur confermando il contenuto di gran parte degli appunti di Felli, Tramonte ritrattava le precedenti dichiarazioni, negando di aver conosciuto Maggi e di aver partecipato alla riunione di Abano del 25 maggio 1974, della quale sarebbe venuto a conoscenza da Gian Gastone Romani solo dopo il 14 giugno, e giustificando le falsità riferite in precedenza con l'abuso di sostanze stupefacenti, la necessità di accedere a programmi di protezione e le pressioni del capitano Massimo Giraudo.

Secondo la Corte d'Assise di Brescia, nonostante la ritrattazione, la partecipazione di Tramonte alla riunione di Abano poteva ritenersi provata, giacché confermata da Maurizio Zotto e dall'ex compagno di cella Domenico Gerardini ma, per il resto, l'imputato aveva infarcito il suo racconto di falsità e risultava, dunque, impossibile distinguere tra elementi di verità ed elementi di menzogna. Quanto alle dichiarazioni rese al maresciallo Felli, ritenute più genuine, la struttura clandestina era descritta come in via di costituzione e, dunque, era scarsamente verosimile che in soli tre giorni potesse aver organizzato l'attentato di Brescia.

Anche secondo la Corte d'Assise d'Appello di Brescia la partecipazione di Tramonte alla riunione di Abano Terme era provata, ma l'imputato aveva ricollegato tale incontro alla "strage di Piazza della Loggia" solo negli interrogatori avanti al P.M. di Brescia, in un contesto in cui aveva introdotto più di un elemento di falsità. Il coinvolgimento diretto di Tramonte nell'organizzazione dell'attentato bresciano, inoltre, strideva sul piano logico con il tenore della collaborazione resa al maresciallo Felli e con le informazioni a questi fornite in merito alla nascita della struttura clandestina capeggiata da Maggi e al progetto degli attentati da compiere nel nord Italia. Quanto all'alibi fornito dall'imputato con riferimento al giorno dell'attentato bresciano, esso non poteva ritenersi sicuramente falso, non potendosi escludere che egli avesse lavorato in nero per la ditta "Acilgraph" e, in ogni caso, la condotta ascritta a Tramonte non era quella di aver materialmente concorso alla collocazione dell'ordigno ma quella di aver presenziato alle riunioni organizzative.

Tale ricostruzione era censurata dalla Suprema Corte, che, con sentenza in data 21 febbraio 2014, annullava la sentenza della Corte d'Assise d'Appello bresciana, impugnata dal Procuratore Generale e dalle parti civili, onerando il giudice di rinvio di valutare se Tramonte potesse essere qualificato come infiltrato non punibile, di approfondirne il ruolo, saggiandone la condotta nella preparazione dell'attentato e nella partecipazione alle varie riunioni organizzative, onde stabilire se si trattasse di un infiltrato o di un concorrente e sottolineando



come la sua presenza in Piazza della Loggia il giorno del fatto non potesse essere considerata una coincidenza, potendo rappresentare un segmento di una condotta concorsuale, e dovesse, pertanto, essere approfondita.

A seguito di una parziale rinnovazione dell'istruttoria (mediante assunzione delle testimonianze di Arrigo Vincenzo, Ongarelli Michele, Benedetti Walter, Bettinazzi Renato, Cacioppo Michele, Bon Aldo, Sbaiz Giuseppe e Todaro Francesco ed esame del consulente tecnico dell'accusa, prof. Luigi Capasso e acquisizione della relazione dallo stesso redatta), la Corte d'Assise d'Appello di Milano, rivalutando anche il materiale probatorio acquisito nei precedenti gradi di giudizio, stimava la ritrattazione delle dichiarazioni confessorie, inaugurata da Tramonte con il memoriale del 24 maggio 2022, inattendibile e priva di rilievo processuale. L'imputato, invero, doveva ritenersi organico al gruppo eversivo facente capo a Carlo Maria Maggi, risultando provato che avesse presenziato a una serie di riunioni finalizzate a definire la strategia e gli obiettivi della formazione terroristica, alcune delle quali svoltesi a casa di Gian Gastone Romani, ad Abano Terme, compresa quella del 25 maggio 1974, nel corso della quale erano stati messi a punto i particolari esecutivi della "strage di Piazza della Loggia".

La partecipazione dello stesso alla riunione del 25 maggio 1974, prima ammessa e poi ritrattata, in particolare, era confermata dalle testimonianze di Maurizio Zotto e dell'ex compagno di cella Domenico Gerardini.

La presenza in Piazza della Loggia il giorno della strage era stata ribadita da Vincenzo Arrigo e indirettamente confermata dalla consulenza del prof. Luigi Capasso e il fatto che Tramonte l'avesse sempre negata, anche prima di ritrattare, si spiegava con la sua valenza probatoria, giacché tale presenza avvalorava l'ipotesi accusatoria secondo cui egli era a conoscenza dell'attentato e delle modalità con cui sarebbe stato realizzato, conoscenza, che, in difetto di allegazioni difensive alternative, si poneva in rapporto di consequenzialità logica necessaria con la sua accertata partecipazione alle riunioni preparatorie dell'attentato bresciano.

Avverso tale sentenza ha proposto istanza di revisione la difesa di Maurizio Tramonte, che, dopo aver ricostruito nei singoli passaggi il complesso *iter* processuale che ha condotto al giudicato di condanna, si sofferma su quelli che individua come i due snodi probatori fondamentali della pronuncia di colpevolezza: la ritenuta partecipazione di Maurizio Tramonte alla riunione tenutasi ad Abano Terme il 25 maggio 1974 presso l'abitazione di Gian Gastone Romani, nella quale Carlo Maria Maggi avrebbe esposto il progetto preliminare della strage, e l'accertata presenza di Tramonte in Piazza della Loggia il giorno dell'attentato.

La prima, secondo la lettura offerta dalla difesa della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano, sarebbe provata dalle dichiarazioni rese in fase predibattimentale da Maurizio Tramonte, ritenute maggiormente affidabili rispetto alla successiva ritrattazione dibattimentale, e dalla deposizione *de relato* dell'ex compagno di cella, Domenico Gerardini, secondo cui

Tramonte gli avrebbe confidato di essersi recato a tale riunione in sella a una motocicletta marca Ducati appena acquistata.

La prova della presenza in piazza della Loggia il 28 maggio 1974, mai ammessa da Tramonte, neppure in fase predibattimentale, risiederebbe, invece, nella testimonianza dell'ex compagno di cella Vincenzo Arrigo, secondo cui lo stesso Tramonte gli avrebbe confidato di essersi riconosciuto in una fotografia scattata in Piazza della Loggia il giorno della strage e sugli esiti della consulenza antropometrica redatta dal professor Luigi Capasso su tale fotografia.

Ulteriore dato preliminare citato nel prologo dell'istanza di revisione è la sentenza in data 19 aprile 1985, con la quale, secondo la difesa, la Corte d'Assise d'Appello di Venezia, pur confermando il verdetto assolutorio nei confronti di Papa Angelino e Papa Raffaele, avrebbe accertato il coinvolgimento di Ermanno Buzzi nell'ideazione, nella programmazione e nell'esecuzione della strage.

Alla luce di tali premesse, la difesa insta la revisione del giudicato di condanna ai sensi dell'art.630 lettere a) e c).

Con riferimento al *novum* probatorio, le nuove prove di cui la difesa chiede l'assunzione riguardano sia la ritenuta partecipazione di Maurizio Tramonte alla riunione di Abano Terme, sia la presenza dello stesso in Piazza della Loggia il giorno della strage.

Per quanto concerne la partecipazione di Maurizio Tramonte alla riunione di Abano Terme, le nuove prove sono rappresentate dal certificato d'immatricolazione della moto Ducati 450 Scrambler in data 31 maggio 1974 (*all.12 all'istanza di revisione*), successiva alla riunione e alla strage, documento mai acquisito nelle precedenti fasi del giudizio e che smentirebbe le affermazioni rese sul punto da Domenico Gerardini, e dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato alla difesa (*all.11*), nelle quali Tramonte nega di aver partecipato a tale riunione, spiegando di averne appresi i particolari nei primi giorni del giugno 1974 (e, comunque, in epoca successiva all'acquisto della moto Ducati) da Gian Gastone Romani (il quale gli aveva semplicemente accennato l'intenzione di Carlo Maria Maggi, che egli mai aveva conosciuto, di costituire un'associazione culturale) e di averne riferito in tali termini al maresciallo Luca Felli e, successivamente, nel corso di un interrogatorio, aggiungendovi sue elucubrazioni sulla possibile relazione tra la riunione e la strage, onde sottrarsi alle pressioni degli inquirenti e, segnatamente, del capitano Massimo Giraudo.

Con riferimento alla presenza fisica di Tramonte in Piazza della Loggia il giorno della strage, la difesa, dopo aver evidenziato i limiti della consulenza antropometrica eseguita dal prof. Luigi Capasso sull'effigie del c.d. "soggetto D" ritratto nella foto del Museo Ken Damy di Brescia, indicata da Arrigo come quella in cui si Tramonte si sarebbe riconosciuto, per poi confidargli di essersi trovato sul luogo della strage, introduce, quali "prove nuove" in grado di ribaltare le conclusioni del prof. Capasso, per altro espresse in termini meramente

probabilistici, e, con esse, l'attendibilità di Vincenzo Arrigo, la consulenza antropometrica redatta dal prof. Maurizio Cusimano (*all.8*) e le dichiarazioni rese al difensore ai sensi dell'art.391 *bis* c.p.p. da Manuela Tramonte e Patrizia Foletto, rispettivamente, sorella e moglie del ricorrente (*all.9 e 10*).

La consulenza del prof. Cusimano, utilizzando un innovativo *software* denominato "*Digimizer Image Analysis*", in grado di quantificare oggettivamente la morfologia del volto, offrendone un'immagine tridimensionale, e di isolare alcuni aspetti strutturali del volto (il triangolo oculonasale e il triangolo oculomentale), rivelerebbe l'incompatibilità antropologica tra il volto del soggetto ignoto contrassegnato dalla lettera D immortalato nella foto scattata il giorno della strage in Piazza della Loggia e quello effigiato in quattro fotografie (inedite) di Tramonte risalenti alla medesima epoca, tra cui quella del matrimonio con Patrizia Foletto, celebrato il 23 febbraio 1974, tre mesi prima della strage.

Quanto alle dichiarazioni rese da Manuela Tramonte e Patrizia Foletto, entrambe escludono che l'uomo effigiato nella fotografia indicata dal teste Arrigo sia Tramonte e lo riconoscono, invece, in una fotografia scattata nel 1974, in occasione dell'acquisto della moto Ducati, in cui Tramonte, oltre ad essere molto diverso dal c.d. "soggetto D", ha la barba, che, secondo la moglie, egli avrebbe portato per diversi anni.

Ulteriore motivo di revisione indicato dalla difesa è, poi, l'inconciliabilità tra i fatti accertati dalla sentenza di cui si chiede la revisione con quelli "diversamente" accertati dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia con sentenza n.10 del 19 aprile 1985 nel processo contro Papa Angelino, Papa Raffaele e altri.

In tale sentenza, infatti, la corte veneziana, pur assolvendo tutti gli imputati e confermando il proscioglimento per morte del reo di Ermanno Buzzi (assassinato nel carcere di Novara il 13.4.1981), avrebbe dato per accertato il coinvolgimento di quest'ultimo nella deliberazione e nell'esecuzione della strage, eccezion fatta per la fase della preparazione dell'ordigno esplosivo, offrendo una ricostruzione storica inconciliabile con quella operata nella sentenza oggetto dell'odierna domanda di revisione e che vede Buzzi e non Carlo Mario Maggi quale regista della strage, pianificata subito dopo la morte di Silvio Ferrari, annunciata in due "volantini" del 21 e 27 maggio e organizzata in quattro incontri preparatori (tenutisi in Brescia tra il 23 maggio e il 28 maggio) e non già nella riunione di Abano Terme del 25 maggio.

In realtà, annota la difesa, la stessa Corte d'Assise d'Appello di Milano, nel valutare la posizione di Carlo Maria Maggi, avrebbe accreditato una diversa ricostruzione storica degli antecedenti della strage, riconoscendo, sulla scorta delle dichiarazioni rese da Carlo Digilio, che il progetto stragista fosse in cantiere da almeno quindici giorni e, all'epoca della riunione di Abano Terme, fosse già stato definito in ogni dettaglio, ivi compreso il rifornimento dell'esplosivo, così privando di qualsivoglia valenza causale la predetta riunione. Trattandosi di una contraddizione interna alla medesima pronuncia, tuttavia, essa non può collocarsi

nell'alveo del contrasto di giudicati di cui all'art.630 lett.a) c.p.p., diversamente dalla ricostruzione della fase genetica della strage offerta dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia. Quale terzo motivo di revisione, la difesa adduce, infine, l'*error in procedendo* in merito all'utilizzazione a fini probatori - in violazione dei divieti di cui agli artt.63 e 503, comma 5 c.p.p., espressione del principio del contraddittorio e del "giusto processo", protetto dagli artt.6 CEDU e 111 Cost. - delle dichiarazioni confessorie, ritrattate in sede di esame dibattimentale e utilizzate per le contestazioni, rese da Maurizio Tramonte nella fase delle indagini preliminari, prima della formale iscrizione nel registro degli indagati, avvenuta il 9.6.2000 (all.13) e, dunque, in qualità di persona informata sui fatti.

Per la trattazione della proposta revisione è stata fissata l'udienza del 15 marzo 2022.

Nelle more della celebrazione dell'udienza, i difensori di Maurizio Tramonte hanno presentato una memoria difensiva, in data 4 gennaio 2022, a sostegno dell'istanza di revisione, soffermandosi sull'idoneità delle dichiarazioni rese da Manuela Tramonte e Patrizia Foletto e della consulenza antropometrica redatta dal prof. Cusimano a "falsificare" la testimonianza di Vincenzo Arrigo e la consulenza del prof. Capasso, oggetto della rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano in sede di giudizio di rinvio, grazie alle quali, dando per accertata la presenza di Maurizio Tramonte in Piazza della Loggia il giorno della strage, era stata superata la "doppia conforme assolutoria" delle Corti bresciane, allegando nuova riproduzione dell'immagine oggetto della consulenza Capasso, delle tre versioni ingrandite del volto contrassegnato dalla lettera D, delle due fotografie di Tramonte il giorno del matrimonio e di una fotografia dello stesso in sella alla moto Ducati appena acquistata.

Il 2 marzo 2022 i difensori di Maurizio Tramonte hanno depositato richiesta di autorizzazione alla citazione del consulente Maurizio Cusimano e dei testimoni Manuela Tramonte, Patrizia Foletto e Massimo Giraudò.

In data 3 e 4 marzo 2022, con separati atti, i difensori delle parti civili hanno chiesto l'audizione, quale consulente tecnico, del prof. Danilo De Angelis, depositando altresì una memoria dallo stesso redatta, volta a confutare il carattere di "novità" della consulenza Cusimano.

In data 10 marzo 2022 si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha chiesto che l'istanza di revisione fosse dichiarata inammissibile.

All'udienza del 15 marzo 2022, acquisita, in assenza di opposizione delle altre parti, una nota del R.I.S. del 10 marzo, avente a oggetto le caratteristiche dei programmi *software* citati nella consulenza Cusimano, offerta in produzione dal Procuratore Generale e respinta l'eccezione d'incompetenza territoriale/funzionale sollevata dai difensori di Tramonte, il Procuratore Generale e i difensori delle parti civili hanno concordemente concluso per l'inammissibilità



dell'istanza, mentre l'Avv. Baldassarre Lauria ha insistito affinché l'istanza fosse dichiarata ammissibile.

In data 21 aprile 2022 l'Avv. Baldassare Lauria ha depositato una nuova memoria a sostegno dell'ammissibilità dell'istanza di revisione, soffermandosi sulla centralità, nell'ambito del giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, della presenza fisica di Maurizio Tramonte in piazza della Loggia il giorno della strage, erroneamente svalutata dal Procuratore Generale e dai difensori di parte civile, sulla persuasività delle nuove prove e sull'inutilizzabilità ex art.197 *bis* comma V c.p.p. nell'odierno processo di revisione - già denunciata in sede di discussione - delle dichiarazioni rese da Tramonte quale indagato di reato collegato all'udienza del 21 ottobre 2000 nel processo a carico, tra gli altri, di Carlo Maria Maggi e Carlo Digilio, per la strage di Piazza Fontana, allegando copia del verbale stenotipico della deposizione di Tramonte e sollecitando l'audizione in contraddittorio del funzionario del RIS autore della nota prodotta dal Procuratore Generale all'udienza del 13 maggio.

In data 6 maggio 2022 l'Avv. Baldassare Lauria ha depositato una nota d'udienza dedicata al denunciato contrasto di giudicati tra la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano e la sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia in data 19 aprile 1985 nel processo contro Papa Angelino, Papa Raffaele e altri, allegando copia delle sentenze pronunciate dalla Corte d'Assise di Brescia in data 23.5.1987 e dalla Corte d'Assise d'Appello di Brescia in data 10.3.1989 nel processo a carico di Cesare Ferri, nelle quali, come nella sentenza veneziana, si darebbe conto dell'esistenza di collegamenti tra l'estrema destra bresciana e quella milanese.

In data 11 maggio 2022 la difesa delle parti civili Romani Enzo e Zambarda Bernardo ha depositato una memoria a sostegno della già denunciata inammissibilità dell'istanza di revisione.

All'udienza del 13 maggio 2022, acquisita la memoria depositata dai difensori di parte civile Avv. Vittorini e De Zan, l'Avv. Pardo Cellini ha chiesto che, previa dichiarazione di ammissibilità del ricorso, fossero ammesse le prove richieste nell'istanza introduttiva e nella lista testi presentata ai sensi dell'art.468 c.p.p. in data 2 marzo 2022 e Maurizio Tramonte ha reso spontanee dichiarazioni, ribadendo la propria innocenza e accusando Arrigo e Gerardini di averlo calunniato.

L'avvocato Bontempi ha depositato copia del verbale di s.i.t. di Maurizio Tramonte in data 15 maggio 1997, nonché copia dei verbali degli interrogatori resi dal predetto in qualità d'indagato in data 12 ottobre 2001, 8 novembre 2001 e 12 novembre 2001 e del decreto del Pubblico Ministero in data 8 novembre 2001.

L'avv. Magoni ha depositato, per estratto, i verbali stenotipici delle udienze dibattimentali del processo di primo grado dell'11 e del 15 giugno 2010, dedicate all'esame di Tramonte.

8

Previe repliche del Procuratore Generale e degli Avv. Bontempi, Vittorini e Lauria, la Corte, ritenuta l'ammissibilità dell'istanza di revisione limitatamente all'assunzione delle testimonianze di Patrizia Foletto e Manuela Tramonte sulle circostanze oggetto dell'audizione da parte del difensore *ex art.391 bis c.p.p.* indicate al paragrafo 8.2, ha ammesso le suddette prove, rinviando per l'escussione delle testimoni all'udienza dell'8 luglio 2022.

A questa, Manuela Tramonte ha dichiarato di non riconoscere nella fotografia oggetto della consulenza Capasso il fratello Maurizio (all'epoca più in carne e con i capelli più corti rispetto al soggetto effigiato nella foto) e di riconoscerlo, invece, nella fotografia del matrimonio con Patrizia Foletto e nella fotografia in cui compare in sella a una moto; di aver collocato tale seconda fotografia nell'anno 1974 perché coeva ad alcune fotografie che ritraevano il fratello e il figlio di quattro anni vicini alla moto; che, all'epoca delle citate fotografie, il fratello, seppur per poco tempo, aveva portato la barba; di non essersi interessata, se non in tempi recenti, dei processi del congiunto e di aver ignorato che una delle prove a carico fosse rappresentata dalla fotografia oggetto della citata consulenza.

Patrizia Foletto ha riferito che l'uomo ritratto nella fotografia indicata da Arrigo non poteva essere il marito e di aver scattato lei la fotografia di Tramonte in sella alla moto Ducati il giorno stesso o qualche giorno dopo il suo acquisto, avvenuto in prossimità del suo compleanno (11 giugno); il marito aveva venduto la moto nel novembre 1974 e, in gioventù, aveva portato la barba per qualche anno; nel verbale di s.i.t. del 1° luglio 1999, quando il capitano Giraud lo aveva mostrato alcune fotografie, chiedendole di descrivere l'aspetto fisico di suo marito ai tempi della strage, non aveva fatto cenno al fatto che, all'epoca, avesse la barba (sostenendo, invece, che, a periodi alterni, fosse solito farsi crescere i baffi, che poi era costretto a tagliare perché gli provocavano delle irritazioni cutanee), perché aveva scordato tale particolare fino al momento in cui non aveva ritrovato, alcuni anni orsono, la fotografia di lui in sella alla moto Ducati.

La difesa di Tramonte ha chiesto di produrre copia dei provvedimenti adottati in fase cautelare dal Tribunale per il riesame e dalla Corte di Cassazione, dei verbali di s.i.t. resi da Arrigo Vincenzo in fase d'indagini preliminari e un DVD contenente un'intervista televisiva resa dal prof. Capasso; Procuratore Generale e difensori di parte civile si sono opposti.

La Corte, esaminati i documenti in camera di consiglio, ritenendo i provvedimenti in materia cautelare privi di rilevanza probatoria, i verbali di s.i.t. di Arrigo Vincenzo atti non acquisibili al fascicolo per il dibattimento, se non ai fini delle contestazioni *ex art.500 c.p.p.*, e l'intervista rilasciata dal prof. Capasso priva elementi di novità, tali da imporre una rivisitazione del giudizio di parziale ammissibilità dell'istanza di revisione formulato all'udienza del 13 maggio 2022, ha respinto la richiesta d'integrazione probatoria, rinviando all'udienza del 4 ottobre 2022 per la discussione.

All'udienza del 4 ottobre 2022 Maurizio Tramonte ha reso spontanee dichiarazioni

(depositando anche una memoria difensiva), volte a ribadire di non aver partecipato alla riunione di Abano Terme, di non essere stato presente in Piazza della Loggia il giorno della strage, di non aver conosciuto Carlo Mario Maggi (come confermato dallo stesso Maggi e dai suoi collaboratori), di non aver mai mostrato a Vincenzo Arrigo alcuna fotografia e di non aver mai dichiarato, a lui o agli inquirenti, di essere stato presente in Piazza Loggia, aggiungendo di aver visto per la prima volta la fotografia indicata da Arrigo, oggetto della seconda consulenza Capasso, solo nell'anno 2015 nello studio dell'Avv. Agosti, che lo aveva rassicurato circa la scarsa valenza probatoria della stessa e della consulenza Capasso, di cui aveva compreso la centralità solo leggendo la motivazione della sentenza milanese. Le dichiarazioni da lui rese fino al 2000 erano mere elucubrazioni fantasiose di notizie in suo possesso e d'informazioni fornitegli a Giraudo e dai suoi uomini in incontri all'esterno dei locali della Procura.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza di revisione.

I difensori delle parti civili hanno chiesto che l'istanza sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile, depositando conclusioni scritte e nota spese.

I difensori di Maurizio Tramonte hanno chiesto la revoca della sentenza di condanna e l'immediata scarcerazione dell'imputato, depositando una memoria difensiva e una nota d'udienza dedicata alla deposizione del teste Arrigo, allegando il verbale stenotipico della deposizione resa dallo stesso all'udienza del 15 ottobre 2009 nell'ambito del dibattimento di primo grado.

All'udienza del 5 ottobre 2022, ascoltate le repliche del Procuratore Generale, degli avvocati Bontempi, Magoni, Merini, Garbarino e Sinicato, per le parti civili, e Cellini e Lauria, per Tramonte, la Corte, all'esito della discussione in camera di consiglio, ha pronunciato sentenza, dando lettura in aula del dispositivo, indi allegato agli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano in data 23 luglio 2015

Dopo aver illustrato i diversi filoni delle indagini e i precedenti gradi di giudizio e le nuove acquisizioni probatorie, la Corte d'Assise d'Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi in virtù di una sentenza di annullamento per vizio di motivazione solo parziale, si sofferma sui limiti del devoluto e sulle preclusioni conseguenti alla formazione progressiva del giudicato, sottolineando come anche nella pronuncia della Cassazione fosse stato chiarito che, pur pervenendo la pronuncia di primo grado e quella di secondo grado al medesimo risultato assolutorio, la ricostruzione della vicenda in esse contenuta fosse sì differente da escludere che tale risultato potesse essere definito in termini di "doppia conforme".

Richiamata la parte della pronuncia della sentenza di annullamento che definiva il processo

come indiziario, escludendo, di contro, che la presenza delle dichiarazioni eteroaccusatorie di Carlo Digilio e Maurizio Tramonte valesse a connotarlo come "processo per chiamata", incentrato sulla rispondenza o meno di tali dichiarazioni ai canoni fissati dall'art.192, comma III c.p.p., con conseguente svalutazione degli altri elementi di prova, suscettibili di assumere autonoma valenza indiziaria, a meri riscontri delle chiamate, la Corte individua l'errore motivazionale nel quale erano incorse entrambe le sentenze bresciane nella centralità attribuita alla ritenuta inattendibilità dei dichiaranti, che aveva comportato la non valutazione e/o la sottovalutazione di tutti gli altri elementi di prova.

Alla luce di questa premessa e del consolidato canone ermeneutico della legittimità della valutazione frazionata delle dichiarazioni del chiamante in (cor)reità, la Corte - dopo aver ricostruito il contesto socio-politico in cui era maturata la strage di piazza Loggia ¹, la storia di Ordine Nuovo, i suoi rapporti con *Aginter Press* ², le sue ramificazioni territoriali e il ruolo, all'interno di tale movimento eversivo, di Carlo Maria Maggi - delinea l'*iter* valutativo cui si atterrà, nel solco del *dictum* della Suprema Corte, nell'esaminare la posizione di Maurizio Tramonte nei termini che seguono: esame del rapporto (formale e sostanziale) instaurato da Tramonte con il S.I.D., onde verificare la sussistenza, il contenuto e i limiti di eventuali ordini impartitigli dai Servizi; valutazione del ruolo svolto dall'imputato nella vicenda oggetto di giudizio, alla luce del contenuto delle informative del maresciallo Luca Felli, delle dichiarazioni rese dall'imputato nelle varie fasi del procedimento e nel dibattimento per la strage di Piazza Fontana e delle altre risultanze processuali; verifica della ricorrenza in concreto dei presupposti della scriminante ravvisata dai giudici bresciani, secondo i canoni indicati dalla Suprema Corte della rispondenza della condotta al fedele adempimento degli ordini e del concreto adoperarsi dell'imputato in modo da impedire il reato o farne cessare le conseguenze e da determinare l'arresto dei complici.

Partendo dal rapporto con i servizi, la documentazione acquisita presso la sede romana del S.I.D. aveva consentito di appurare che Maurizio Tramonte, *alias* "fonte Tritone", era stato reclutato il 3 ottobre 1973 dal Centro C.S. di Padova e iscritto a libro paga in qualità di "fiduciario a rendimento", con una retribuzione mensile variabile in ragione delle notizie riferite. Sul piano sostanziale, secondo quanto riferito dal maresciallo Felli, la fonte non aveva un ruolo operativo ma unicamente il compito di riferire le notizie apprese nell'ambiente politico della destra extraparlamentare, cui egli era già intraneo al momento dell'ingaggio, come sottolineato da Felli e come reso palese dalla dovizia di dettagli dei resoconti dallo stesso

¹ Soffermandosi, in particolare, sulla serie di attentati terroristici succedutisi tra il 1969 e il 1974, che, non solo a livello politico ma anche in ambito processuale, viene classificata come "strategia della tensione" e alla quale, sulla scorta degli elementi risultanti dagli atti, era ascrivibile anche la strage di Brescia, le cui indagini erano state, come nelle altre vicende riconducibili alla medesima matrice, inquinate da "*comportamenti platealmente depistanti posti in essere dai vertici del S.I.D. a tutela degli ordinovisti menzionati negli appunti della fonte Tritone*".

² Menzionata da Tramonte nei suoi interrogatori.

effettuati, di regola su sua iniziativa e non già su impulso dei servizi, situazione che consentiva di escludere che egli, sostanzialmente libero di muoversi in un ambiente in cui era già inserito, senza alcun obbligo di richiedere autorizzazioni preventive, di adeguarsi a direttive o di rendere conto della sua attività, avesse rivestito il ruolo di agente infiltrato del S.I.D., adombrato dalla Corte d'Assise d'Appello di Brescia nella sentenza annullata.

Tramonte, d'altro canto, non poteva neppure essere considerato un mero osservatore esterno, avendo partecipato in prima persona a incontri e riunioni preparatorie di attentati e a consegne di armi, risultando presente in piazza Loggia il giorno della strage e avendo omesso di riferire al m.llo Felli parte delle informazioni in suo possesso, tra cui quelle relative alla riunione di Abano Terme a casa di Gian Gastone Romani (descritta solo dopo l'attentato e in termini incongrui).

I particolari taciuti a Felli, tuttavia, non rendevano i suoi resoconti, come anche le successive dichiarazioni autoaccusatorie, *tout court* inattendibili, dovendosene, di volta in volta, saggiare la coerenza, intrinseca e rispetto al restante materiale probatorio.

Gli apporti dichiarativi dell'imputato, invero, potevano essere distinti in tre nuclei: le esternazioni al maresciallo Felli; le dichiarazioni rese nella fase delle indagini e davanti alla Corte d'Assise di Milano nel processo per la strage di Piazza Fontana; la ritrattazione contenuta nel memoriale del 24 maggio 2002 e le dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado per la strage di Piazza Loggia.

Partendo dalle informazioni "passate" al maresciallo Felli, l'imputato ne aveva riconosciuta la paternità³ anche in sede dibattimentale e la testimonianza resa in primo grado dal militare - la cui attendibilità non era stata oggetto di doglianza da parte delle difese degli imputati Tramonte e Maggi - offriva ulteriore conferma dell'identità della fonte e dell'esatta rispondenza del contenuto degli appunti al narrato della stessa.

Compito di Felli, come confermato dal teste Francesco Todaro, all'epoca in servizio presso il Centro Contro Spionaggio (C.S.) di Padova, era quello di recepire le notizie fornite dall'informatore e redigerne un fedele resoconto, da presentare al dirigente del centro di Padova prima dell'inoltro alla sede di Roma.

Come già ritenuto nei precedenti gradi di giudizio, le informazioni trasfuse negli appunti dovevano ritenersi attendibili, giacché si trattava di una cronaca in tempo reale degli accadimenti, indicativa d'immediatezza, spontaneità e autonomia del narrato; la ricchezza di particolari anche inessenziali, le interconnessioni tra fatti, situazioni e personaggi e la delicatezza dei temi trattati, d'altro canto, dimostravano l'intraneità di Tramonte all'ambiente dell'estrema destra eversiva veneta⁴ e la sua diretta partecipazione agli eventi narrati.

³ Negata da Tramonte solo nella primissima fase delle indagini.

⁴ Confermata, oltre che da Felli, dalla testimonianza di Marco Affatigato, esponente di spicco della frangia lucchese di Ordine Nuovo, che aveva riconosciuto l'imputato come uno dei partecipanti a una riunione tra ex

Le informazioni trasfuse nelle c.d. veline redatte dal m.llo Felli ⁵⁵, inoltre, avevano trovato elementi di riscontro nelle dichiarazioni rese da Pietro Battiston in merito ai rapporti degli ex ordinovisti con "Avanguardia Nazionale", da Marco Affatigato in merito alle modalità di organizzazione delle nuove cellule clandestine e al raduno di Bellinzona, da Fabrizio Zani circa l'ordine di smentita della rivendicazione da parte di "Ordine Nero" dell'attentato all'Italicus e, con specifico riferimento alla riunione di Abano Terme del 25 maggio 1974, da Maurizio Zotto e Domenico Gerardini.

Maurizio Tramonte nella primissima fase delle indagini aveva negato di essere la "fonte Tritone" ma, una volta compreso che la sua identità era stata ormai svelata e sapendo che altri ordinovisti avevano cominciato a collaborare con gli inquirenti, aveva inaugurato una scelta collaborativa mantenuta in ben ventuno interrogatori.

Parte delle dichiarazioni rese da Tramonte in questa fase, ivi compreso il ruolo del suo reclutatore "Alberto", erano state contraddette da altre risultanze processuali ma tale dato non era sufficiente per ritenere, come avevano fatto le Corti bresciane, che l'intero portato dichiarativo fosse inattendibile, anche quando riscontrato da altri elementi e dal contenuto delle "veline Felli".

Tramonte, infatti, aveva iniziato a collaborare circa un anno prima del suo ingresso in carcere (per altri reati) e, dunque, non si trovava nella condizione di debolezza rispetto al capitano Giraudo ipotizzata dai giudici bresciani e aveva continuato a collaborare con gli inquirenti per sei anni, senza ricevere alcun beneficio e non vi era prova che il capitano Giraudo, con il quale Tramonte, secondo quanto dallo stesso affermato nel memoriale del 24 maggio 2002, aveva instaurato un rapporto confidenziale, avesse indotto l'imputato a mentire o lo avesse messo al corrente delle diverse emergenze investigative, sì da creare una "circuitazione di informazioni" con gli altri collaboratori.

ordinovisti alla quale egli si era recato per approvvigionarsi di armi e alla quale era presente anche Maggi.

⁵⁵ Tra gli appunti ritenuti più significativi, la Corte cita, riprendendo sul punto la selezione contenuta nella sentenza di primo grado: quello allegato alla nota 3.12.1973 n.9382, concernente la reazione degli ordinovisti, Carlo Maria Maggi *in primis*, alle iniziative della magistratura contro tale movimento; quello allegato alla nota 28.1.1974 n.622 e quello datato 23 maggio 1974, relativi ai tentativi di riorganizzazione del disciolto Ordine Nuovo e ai contatti tra Tramonte e due studenti di Ferrara, impegnati, insieme ad altri ex ordinovisti, a ricostituire un'organizzazione clandestina di estrema destra, già operante in alcune città del Nord e di prossima attivazione anche a Padova; due note del giugno 1974, relative ai rapporti tra le formazioni Anno Zero e Ordine Nero; la nota n.4873 dell'8 luglio 1974, avente a oggetto notizie raccolte tra il 20 giugno e il 4 luglio, cui era allegato un appunto del 6 luglio 1974 relativo agli stretti rapporti tra Carlo Maria Maggi e Gian Gastone Romani, in cui si faceva riferimento a una cena tenutasi nell'abitazione di Romani ad Abano Terme il 25 maggio 1974, durante la quale si era discusso della riorganizzazione di Ordine Nuovo e Maggi aveva reso noto che era in corso la creazione di una nuova organizzazione, strutturata in due tronconi, di cui uno clandestino, costituito da un numero ristretto di elementi, che avrebbe operato, con la denominazione di Ordine Nero, sul terreno dell'eversione violenta, nonché ad alcuni avvenimenti, descritti con dovizia di dettagli, successivi alla strage di piazza Loggia e all'affermazione di Maggi secondo la quale l'attentato di Brescia "non doveva rimanere un fatto isolato"; la nota 5277 del 24.7.1974, relativa a un incontro organizzato da Maggi per il 10.8.1974, cui avrebbe partecipato anche la fonte, con l'onorevole Rauti; l'appunto allegato alla nota 5580 dell'8.8.1974, relativo a un campo internazionale di extraparlamentari di destra tenutosi a Bellinzona.

Tantomeno, la scelta collaborativa poteva essere spiegata, come sostenuto dall'imputato nel più volte citato memoriale del 2002, con l'abuso di sostanze stupefacenti, rimasto sostanzialmente sprovvisto di prova ⁶ e il cui utilizzo strumentale per giustificare la ritrattazione era stato confermato dal teste Arrigo ⁷.

La coincidenza temporale tra la sconfessione del suo ruolo d'infiltrato da parte del questore Lelio Di Stasio (*alias* Alberto) e la ritrattazione offriva, d'altro canto, una logica spiegazione della scelta d'interrompere la sua fluviatile collaborazione, durata anni e trasfusa in ventuno interrogatori e nell'esame reso nel processo per la strage di Piazza Fontana, ritrattando le precedenti dichiarazioni autoaccusatorie con uno stringato memoriale, cui l'imputato si era poi attenuto nell'esame reso nel dibattimento di primo grado per la strage di piazza Loggia, nel quale aveva sostenuto la veridicità delle informazioni trasfuse negli appunti del maresciallo Felli e la totale falsità delle dichiarazioni rese tra il 1995 e il dicembre 2001, comprese quelle davanti alla Corte d'Assise di Milano nel processo per la strage di Piazza Fontana, arrivando, addirittura, a dichiararsi estraneo a Ordine Nuovo, in contrasto con quanto riferito da Marco Affatigato e con quanto svelato ai compagni di cella Vincenzo Arrigo, Michele Ongarelli, Renato Battiston e Walter Benedetti e, soprattutto, al m.llo Fulvio Felli.

Aldilà delle citate deposizioni testimoniali, infatti, l'appartenenza di Maurizio Tramonte a Ordine Nuovo e i suoi rapporti con Carlo Maria Maggi erano comprovati dagli appunti di Felli, talmente ricchi di dettagli da presupporre necessariamente una conoscenza diretta di persone e fatti e interamente incentrati sull'attività, l'ideologia, i progetti, i proclami e i collegamenti politici di Maggi.

Sulla scorta di tali appunti ⁸, inoltre, poteva ritenersi provata la partecipazione di Tramonte al raduno di extraparlamentari di estrema destra tenutosi a Bellinzona dal 5 al 7 agosto 1974, la sua prevista partecipazione all'incontro riservato con Pino Rauti programmato per il 10 agosto 1974 e, soprattutto, la sua partecipazione alle riunioni a casa di Gian Gastone Romani, ivi compresa quella del 25 maggio 1974, nella quale erano stati definiti i dettagli dell'attentato bresciano, come ammesso dallo stesso Tramonte negli interrogatori del 20 settembre e dell'8 novembre 2001.

Nel processo di primo grado, a proposito di tali riunioni, a fronte delle contestazioni da parte del Pubblico Ministero delle dichiarazioni precedentemente rese, Tramonte aveva sostenuto

⁶⁶ Nessuno dei testimoni che avevano riferito di essere stati a conoscenza dell'uso di cocaina da parte dell'imputato, infatti, aveva confermato che tale uso fosse proseguito durante la carcerazione, né un qualche stato di alterazione di Tramonte era mai stato rilevato dagli inquirenti nei numerosissimi interrogatori; nei vari ingressi in carcere, inoltre, Tramonte aveva sempre dichiarato di non assumere stupefacenti e, privo di terapia sostitutiva, non aveva mai manifestato problematiche legate alla forzata interruzione dell'assunzione.

⁷ Al quale Tramonte aveva rivelato di aver smesso di collaborare con gli inquirenti perché aveva già ottenuto l'avvicinamento della moglie e di aver cercato di sminuire le dichiarazioni precedentemente rese sostenendo che fossero frutto del suo abuso di sostanze stupefacenti.

⁸ Ripercorsi alle pagine 270 ss. della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano.

di non avervi partecipato e di averne appresi i contenuti da Romani, servitosi a tal fine di alcuni appunti, ma tale versione, oltre che inverosimile, non essendo dato comprendere perché un personaggio della caratura di Romani, senza apparente ragione, avrebbe dovuto fornire a un giovanissimo Tramonte, lasciato fuori dalle riunioni, un resoconto delle stesse tanto dettagliato da includere le frasi pronunciate da Maggi e da richiedere, a supporto della memoria, la consultazione di appunti, era contraddetta dalle testimonianze di Maurizio Zotto, incontratosi con lui a casa di Romani, dei già citati Arrigo, Bettinazzi, Benedetti e Ongarelli, che avevano confermato che Tramonte aveva loro raccontato di essersi recato a una pluralità d'incontri nell'abitazione di Romani, e di Domenico Gerardini, il quale aveva riferito che Tramonte, commentando l'andamento del processo a suo carico, aveva ammesso di aver preso parte alla riunione del 25 maggio 1974.

L'organizzazione eversiva, inoltre, come risultava dagli appunti del maresciallo Felli allegati alle note del 28 gennaio, del 2 febbraio e del 23 maggio 1974, era già operativa in diverse città del Nord e, dunque, sarebbe stata in grado di realizzare l'attentato stragista.

Tramonte, del resto, anche dopo aver ammesso di essere la fonte Tritone, aveva cercato di negare la paternità delle veline del 23 maggio e del 6 luglio 1974, in cui si ricostruiva l'oggetto di tali riunioni, perché per lui più compromettenti, visto il collegamento con la strage di Brescia, ammettendo di avervi partecipato e arricchendo il resoconto delle riunioni solo dopo essersi falsamente accreditato come infiltrato dei servizi tramite il fantomatico "Alberto", poi identificato nel questore Di Stasio.

In questo quadro, la presenza di Maurizio Tramonte in piazza della Loggia la mattina del 28 maggio 1974, provata dalla testimonianza di Vincenzo Arrigo, non poteva ritenersi priva di significato, come, del resto, già evidenziato dalla Cassazione nella sentenza di annullamento.

Arrigo, infatti, aveva spiegato che Tramonte, nel parlargli delle sue vicende giudiziarie, gli aveva mostrato una fotografia nella quale erano raffigurate più persone, chiedendogli se lo riconoscesse. A fronte della sua titubanza, l'imputato gli aveva indicato uno dei soggetti ritratti, affermando di essere lui e che quella mattina si trovava effettivamente in piazza della Loggia.

Il teste aveva escluso che la foto in questione fosse quella pubblicata dalla stampa prima dell'inizio del dibattimento davanti alla Corte di Assise di Brescia ⁹ e aveva individuato la fotografia poi riconosciuta anche nel giudizio di rinvio solo dopo un'accurata selezione di tutto il materiale fotografico disponibile e aveva offerto una spiegazione credibile delle diverse dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado.

Le dichiarazioni del teste, inoltre, trovano indiretto riscontro nella consulenza antropometrica redatta dal prof. Luigi Capasso, che aveva ravvisato tra il soggetto indicato da Arrigo e l'effigie fotografica di Tramonte *"notevoli e numerose analogie nella morfologia fine e*

⁹ Oggetto della prima consulenza redatta dal prof. Luigi Capasso nel 2002 e nella quale si era riconosciuto Fenaroli.

nell'anatomia di molte delle strutture elementari del volto", con riguardo alla morfologia delle sopracciglia, del naso, delle labbra e del mento, tali da supportare un giudizio positivo di compatibilità.

Alla contestazione dei risultati della prima consulenza Capasso, nell'interrogatorio del 13 agosto 2001, Tramonte aveva negato di essersi recato a Brescia la mattina del 28 maggio 1974, sostenendo di essere stato al lavoro presso la ditta Acrilgraph di Limena, ove era regolarmente assunto, ma tali alibi era stato smentito dalla documentazione acquisita, da cui risultava che egli era stato assunto solo il 4 giugno 1974, e dalle testimonianze della segretaria della ditta, Eugenia Sacco, che aveva escluso che egli avesse lavorato in nero prima di essere assunto, e degli altri dipendenti, nessuno dei quali aveva confermato la presenza di Tramonte nel mese di maggio del 1974.

Nella perquisizione eseguita il 7 novembre 2001 presso il domicilio dell'ex convivente Monika Nyczak, inoltre, era stato sequestrato un attestato d'iscrizione nelle liste di collocamento di Lozzo Atesino, recante un timbro di revisione mensile in data 15 maggio 1974, che smentiva ulteriormente la tesi di un'assunzione a far data dal 6 maggio.

La presenza sul luogo della strage non era, di per sé, dimostrativa della responsabilità dell'imputato ma rivelava una formidabile capacità indiziante, ove letta alla luce del compendio probatorio complessivo e della partecipazione alla riunione del 25 maggio 1974.

Tramonte, inoltre, all'epoca abitava a Lozzo Atesino, in provincia di Padova, distante 130 chilometri da Brescia, non aveva alcuna ragione per andare a Brescia e, segnatamente, in piazza Loggia proprio quel giorno, non aveva riferito tale circostanza a Felli e aveva fornito sul punto un alibi sicuramente falso.

Doveva, dunque, concludersi che Tramonte si fosse recato in Piazza della Loggia perché sapeva dell'attentato e aveva un compito da svolgere.

Sulla scorta delle deposizioni testimoniali sopra sinteticamente richiamate, del contenuto delle c.d. veline (confermate in dibattimento da Felli e dallo stesso Tramonte e basate su resoconti resi nell'immediatezza dei fatti e così dettagliati da non poter essere che frutto di conoscenza diretta da parte della fonte, di molto antecedenti all'inizio della collaborazione di Digilio e ampiamente riscontrate da altri dichiaranti o testimoni) e delle ammissioni dell'imputato antecedenti alla ritrattazione, doveva, dunque, ritenersi provato: che Tramonte fosse talmente inserito nel gruppo facente capo a Maggi da avere piena e diretta conoscenza della fervente attività di riorganizzazione degli ex ordinovisti seguita allo scioglimento del movimento, della creazione di una struttura clandestina in grado di attuare il programma eversivo elaborato, dell'operatività della stessa in varie città del Nord già prima della strage, delle interrelazioni fra i vari gruppi estremisti, del ruolo centrale e carismatico di Maggi e delle sue teorie stragiste; che fosse stato informato della struttura operativa clandestina, della strategia e degli obiettivi della neo-formazione; che avesse partecipato alla riunione, tenutasi nei primi mesi del 1974 a



Este o Lozzo Atesino, in cui si era discusso della costituzione a Padova di un nuovo gruppo di Ordine Nuovo, diverso da quello gravitante intorno alla libreria Ezzelino e in cui Maggi aveva parlato di attentati da eseguirsi in tutta Italia; che pochi giorni dopo la strage si fosse incontrato a Brescia con i camerati del posto; che fosse stato presente alla consegna ai "mestrini" collaboratori di Maggi di casse contenenti verosimilmente armi; che fosse stato designato come partecipe dell'incontro ristretto che si sarebbe dovuto tenere a Roma ai primi di agosto del 1974; che avesse partecipato al raduno di Bellinzona; che avesse preso parte alle riunioni a casa di Romani e, in particolare, a quella del 25 maggio 1974, nella quale, per sua stessa ammissione, erano stati messi a punto i particolari esecutivi della strage di Brescia ed egli era stato individuato come uno dei possibili esecutori del collocamento dell'ordigno esplosivo; che fosse presente in Piazza della Loggia il 28 maggio; che avesse taciuto tale circostanza a Felli e in ogni altra sede; che avesse fornito un alibi falso e non già meramente indimostrato.

La scelta di collaborare con gli inquirenti, lungi dal porsi in antitesi con l'atteggiamento inizialmente difensivo che lo aveva spinto a negare di essere la fonte Tritone, ne era il logico sviluppo, giacché, nel frattempo, era stato identificato dagli inquirenti come Tritone e aveva saputo che altri ordinovisti avevano iniziato a collaborare e che la Procura bresciana aveva richiesto l'emissione nei suoi confronti di una misura cautelare: per questi motivi, il 22 novembre 2000 si era presentato spontaneamente al P.M. e aveva reso una serie di dichiarazioni ammissive di responsabilità, confermate in ben ventuno verbali d'interrogatorio, giocando, però, d'anticipo e spacciandosi per un infiltrato dei servizi, inventandosi la figura del suo reclutatore Alberto.

Egli aveva cominciato a collaborare prima di essere arrestato e non vi era prova che fosse stato costretto a mentire dalle pressioni di Giraudo, atteso che aveva mantenuto ferma la sua collaborazione per sei anni, senza ricevere alcun beneficio; la successiva ritrattazione, d'altro canto, era spiegabile con la sconfessione del suo ruolo d'infiltrato (e non già con una rimediazione del suo vissuto, come dallo stesso sostenuto nella lettera del 24 maggio 2002 che l'aveva preannunciata) e non era credibile, essendo egli arrivato a negare di aver fatto parte di Ordine Nuovo, circostanza confermata da plurimi testi.

La partecipazione alla riunione di Abano Terme, ammessa negli interrogatori e ritrattata in dibattimento, era riscontrata dalle testimonianze di Zotto e dell'ex compagno di cella Domenico Gerardini e la presenza in Piazza della Loggia il giorno della strage era stata confermata da Arrigo e dalla consulenza Capasso e il fatto che Tramonte l'avesse negata, anche prima di ritrattare, si spiegava con la valenza probatoria della circostanza.

Gli elementi citati – ciascuno dotato d'indubbia capacità dimostrativa e nessuno contraddetto efficacemente – convergevano nel senso di una consapevole partecipazione dell'imputato quantomeno alla fase preparatoria dell'attentato, ancorché l'altrimenti inspiegabile presenza



dello stesso in Piazza della Loggia desse fondamento all'ipotesi di una compartecipazione materiale. La presenza alla riunione di Abano e quella in Piazza della Loggia, in particolare, dovevano essere valutate congiuntamente, essendo ovvio che la seconda era funzionale a garantire la riuscita della strage o, comunque, rafforzare il proposito criminoso di mandanti e autori materiali.

Quanto a Carlo Maria Maggi, le acquisizioni probatorie, comprensive, tra le altre, delle sentenze con cui Maggi era stato condannato per ricostituzione del disciolto partito fascista, per la strage di Piazza Fontana e per l'attentato alla Questura e delle deposizioni di Marco Affatigato, Pietro Battiston, Marzio Dedemo e Martino Siciliano, consentivano di ritenere che egli, all'epoca della strage bresciana, avesse a disposizione una struttura militare, variamente articolata, in grado di realizzare in concreto l'ideologia stragista di cui era fautore, più canali di approvvigionamento di armi, la gelignite con cui era stato realizzato l'ordigno fatto esplodere in Piazza della Loggia, un armiere con le capacità tecniche di Carlo Digilio, una rete di collegamenti per completare la fase esecutiva senza intervenire direttamente e la consapevolezza, maturata attraverso le molteplici riunioni preparatorie anche con militari americani e italiani, di poter contare sulle simpatie e sulle coperture di appartenenti agli apparati dello Stato e ai servizi di sicurezza, nazionali ed esteri.

Gli appunti di Felli offrivano una cronaca diretta della nascita di Ordine Nero dalle ceneri di Ordine Nuovo prima della strage, immortalavano il ruolo centrale di Maggi nell'ambito della riunione di chiara natura eversiva svoltasi tre giorni prima della strage, quando la manifestazione antifascista del 28 maggio 1974 era già stata indetta, evidenziavano l'identità ideologica, programmatica e strutturale tra l'organizzazione di cui aveva parlato a Tramonte lo studente di Ferrara, già attiva in alcune città del Centro Nord, e quella oggetto del "monologo" di Maggi alla riunione di Abano, nonché di quella oggetto del successivo proclama di Bellinzona, contenevano elementi che consentivano d'identificare lo studente di Ferrara in Giovanni Melioli, fondatore a Rovigo di una cellula ordinovista intestata a Codreanu, denominazione che compariva nel volantino di rivendicazione della strage, evidenziavano la stima e la fiducia che Maggi riponeva in Melioli.

Le dichiarazioni rese da Maurizio Tramonte nel processo per la strage di Piazza Fontana e quelle relative al carattere preparatorio della strage della riunione di Abano trovavano conferma nelle testimonianze di Zotto e Gerardini ed erano accomunate, nell'attribuzione a Maggi del ruolo di organizzatore e mandante della strage, a quelle di Digilio, a loro volta riscontrate dal contenuto dell'intercettazione della conversazione tra Raho e Battiston, in cui, tra le altre circostanze, si alludeva al trasporto a Brescia dell'esplosivo, e dalle dichiarazioni rese in merito da Battiston, delineando un quadro indiziario inequivoco e non suscettibile di letture alternative.

Il perimetro del presente giudizio

Le richieste dei difensori di Maurizio Tramonte, avanzate nelle memorie depositate nel corso del presente giudizio e in sede di discussione, di rivalutare l'intero materiale probatorio su cui si fonda la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano, revocando in dubbio l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Tramonte e riconsiderando le sue dichiarazioni e quelle dei testimoni alla luce di parti di verbali non oggetto di contestazione in sede dibattimentale, impongono di definire preliminarmente il perimetro del giudizio di revisione, come delineato dagli artt.603 c.p.p. ss. e dagli approdi interpretativi della Suprema Corte.

Pur nell'ottica del "*favor revisionis*" che permea la disciplina dell'istituto nel nuovo codice rispetto al sistema delineato dal codice previgente - più volte evocato dalla difesa -, deve ribadirsi, invero, che la revisione non rappresenta un'impugnazione tardiva, che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo d'impugnazione straordinario, che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto ovvero una disamina inedita del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, giustificandosi il ricorso a tale mezzo straordinario solo in presenza di nuovi elementi, estranei e diversi da quelli del processo definito, sopravvenuti o scoperti successivamente ovvero acquisiti e non valutati, neppure implicitamente, nella sentenza passata in giudicato, sempreché in grado di condurre a un ribaltamento del giudizio di colpevolezza.

La revisione, in altri termini, non è un mezzo di riparazione della sentenza che abbia fatto malgoverno del diritto o del fatto, perché ciò è già coperto dalla verità formale del giudicato - e non è ammissibile una riconsiderazione del diritto o del fatto, se non attraverso le impugnazioni ordinarie - ma è un mezzo con il quale si risolve la contraddizione tra questa verità formale e la successiva verità reale rivelata da situazioni nuove, non valutate nella sentenza e che ne denunciano l'ingiustizia, smentendo la presunzione di verità che la assiste (*vd., ex multis, Cass. Pen. Sez. VI, 18.6.2003, 32384, Cass. Pen. Sez. III, 30.3.2016, 28358*).

Quando la richiesta di revisione sia proposta sull'asserita esistenza di una prova nuova, inoltre, essa, come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (*sentenza n.6141 del 25.10.2018*), non necessariamente deve consistere in una prova sopravvenuta alla sentenza definitiva di condanna, ma può trattarsi anche di una prova preesistente non acquisita nel precedente giudizio ovvero acquisita purché non valutata neanche implicitamente.

Allorché le nuove prove offerte dal condannato abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, tuttavia, il giudice può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime, perché, altrimenti, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice, automatico,



azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a fondamento dalla pronuncia di condanna, il cui esito non può essere disconosciuto o superato solo in virtù dell'introduzione delle prove nuove (*Cass. Pen. Sez. IV, 7.4.2005, 24291, Sez. VI, 21.2.2007, 14591, Sez. V, 19.2.2016, 38276, II, 23.5.2019, 35399*).

Alla luce di questi principi, non può, dunque, che essere disattesa la pretesa difensiva di assimilare l'odierno giudizio rescissorio al giudizio di cognizione, estendendo il materiale probatorio aldilà delle prove specificamente indicate nell'istanza di revisione ovvero contestando la legittimità delle prove precedentemente assunte mediante eccezioni d'inutilizzabilità che avrebbero dovuto essere coltivate nel precedente giudizio.

L'argomentazione che precede vale, in primo luogo, per la pretesa inutilizzabilità nel presente giudizio delle dichiarazioni rese da Maurizio Tramonte avanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo per la strage di Piazza Fontana per violazione dell'art.197 *bis*, II comma c.p.p., non avendo lo stesso ricevuto gli avvisi di cui all'art.64, comma III lett.c) c.p.p., ovvero ai sensi dell'art.197 *bis*, comma V c.p.p.

Nel processo per la strage di Piazza Fontana, infatti, Tramonte è stato esaminato in qualità d'indagato in procedimento connesso ai sensi dell'art.210 c.p.p. e ritualmente avvisato della facoltà di non rispondere, del quale lo stesso, peraltro, si è pure avvalso nella parte finale del suo esame, di fronte ad alcune domande che potevano più direttamente involgere la sua responsabilità per la strage di Piazza Loggia.

Il richiamo, più volte operato dalla difesa ai limiti e agli strumenti di tutela delineati dall'art.197 *bis* c.p.p. per il c.d. testimone assistito, impossibilitato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, è, dunque, inconferente, giacché Tramonte è stato sentito nella diversa qualità d'indagato in procedimento connesso ai sensi dell'art.210 c.p.p. e, pertanto, garantito dalla specifica guarentigia rappresentata dalla possibilità di sottrarsi all'esame.

Anche a ritenere che, in quel processo, Tramonte avrebbe dovuto essere esaminato in una veste diversa o con altre modalità, in ogni caso, l'eventuale violazione delle norme processuali concernenti l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel processo per la strage di Piazza Fontana nel processo per la strage di Piazza della Loggia avrebbe dovuto essere denunciata con gli ordinari mezzi d'impugnazione, non essendo l'odierno giudizio rescissorio, per le ragioni già illustrate, la sede per far valere eventuali eccezioni non coltivate in precedenza, nel caso di specie, peraltro, come già osservato, palesemente infondate, non essendo ravvisabile alcun *error in procedendo* nella scelta, operata a partire dalla sentenza di primo grado, di ritenere pienamente utilizzabili - oltretutto, per il profilo che qui interessa, *contra se* – le dichiarazioni rese dall'imputato in una sede dibattimentale con l'assistenza del difensore e rinunciando alla, pur offertagli, facoltà di non rispondere.

Tantomeno, l'inutilizzabilità nel presente giudizio delle dichiarazioni rese da Maurizio Tramonte nel processo per la strage di Piazza Fontana può essere ricavata dall'art.197 *bis*



comma V c.p.p., secondo cui le dichiarazioni rese dai c.d. testimoni assistiti "non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna e in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette", norma finalizzata a tutelare l'interesse a non autoincriminarsi del soggetto che, assumendo la qualità di testimone, sia obbligato a deporre sull'altrui responsabilità, senza potersi avvalere della facoltà di non rispondere.

Ugualmente inconferente si rivela, altresì, la doglianza difensiva concernente la mancata rinnovazione dell'esame dibattimentale di Maurizio Tramonte nel giudizio di rinvio svoltosi avanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano ¹⁰, trattandosi di un vizio rilevabile in sede di ricorso per Cassazione e, tra l'altro, già denunciato dalla difesa Maggi, sia in sede di ricorso sia in sede di motivi aggiunti, essendo nel frattempo intervenuta la sentenza Lorefice, e già respinto dalla Suprema Corte nella sentenza 20.6.2017 ¹¹.

Il tema della rinnovazione dell'esame di Maurizio Tramonte nel giudizio di rinvio, invero, è stato già affrontato dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nell'ordinanza istruttoria adottata all'udienza del 16 giugno 2015 e dalla Corte di Cassazione nel ricorso avverso la sentenza milanese, celebrato dopo la pronuncia della sentenza Lorefice c. Italia, che, com'è noto, ha riconosciuto la violazione dell'art.6 paragrafo 1 CEDU nel caso di condanna per la prima volta in appello a seguito di rivalutazione *in malam partem* del compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione in primo grado, in mancanza di previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

In particolare, la Corte d'Assise d'Appello di Milano aveva ritenuto la richiesta di riesame di Tramonte, avanzata dal Procuratore Generale, non necessaria, sia in ragione della disposta integrazione probatoria, che si sarebbe svolta nel pieno contraddittorio delle parti, sia in ragione del fatto che l'orientamento della giurisprudenza sovranazionale, sul quale si fondava la richiesta, all'epoca espresso nella pronuncia Dan c. Moldavia, era applicabile alle dichiarazioni dei testimoni e non anche a quelle dell'imputato.

Tale decisione era stata censurata in Cassazione dalle difese, sotto il duplice profilo della nullità dell'ordinanza ex art.603 c.p.p. e della violazione dell'art.6 CEDU e dell'art.111 Cost., essendo nel frattempo intervenuta la sentenza Lorefice c. Italia.

Entrambe le doglianze, tuttavia, sono state respinte dalla Suprema Corte, che ha ritenuto i principi affermati nelle sentenze Dan c. Moldavia, Lorefice c. Italia e nella sentenza S.U. 28.4.2016, 27620, Dasgupta inapplicabili nel caso sottoposto al suo esame, avendo la Corte

¹⁰ Riproposta nella memoria depositata dalla difesa all'udienza del 4.10.2022 quale ulteriore motivo a sostegno della riapertura del processo ai sensi dell'art.46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla luce delle sentenze CEDU Maestri e altri c. Italia dell'8.7.2021 e Lorefice c. Italia del 26.6.2017 e delle sentenze S.U. 27620 del 28.4.2016 e Sez. V 35905 del 13.10.2020.

¹¹ Cfr. pagine 69 ss. e 108.

milanese ribaltato il verdetto assolutorio non già sulla base di un mero riesame delle fonti dichiarative acquisite in primo grado, ma attraverso un'operazione di ermeneutica processuale fondata su una rivalutazione complessiva del compendio indiziario acquisito nel giudizio di primo grado, superando la lettura "atomistica" che aveva caratterizzato le precedenti pronunce, imposta dalla sentenza di annullamento con rinvio e nell'ambito della quale nessuna singola prova, isolatamente considerata, compreso l'esame di Maurizio Tramonte, poteva ritenersi decisiva.

La difesa tenta di superare questo approdo, che, come detto, tiene conto delle pronunce Lorefice e Dasgupta, richiamando la più recente pronuncia Maestri e altri c. Italia dell'8 luglio 2021, concernente un caso di *reformatio in peius* non preceduta dalla rinnovazione, non solo dell'audizione dei testimoni, ma anche dell'esame dell'imputato (in quel caso, peraltro, mai sentito).

La tesi, tuttavia, non si confronta con le valutazioni in merito alla decisività della prova di cui si lamenta la mancata rinnovazione formulate dalla Suprema Corte nel caso in esame e, soprattutto, non considera i limiti del giudizio di revisione, pretendendo, ancora una volta, di far valere nell'ambito di tale peculiare giudizio vizi già denunciati e ritenuti infondati in sede di legittimità.

Tantomeno, come meglio si dirà nell'affrontare il tema della c.d. revisione europea, il *dictum* della sentenza Maestri può essere fatto valere in questo processo ai sensi dell'art.630 c.p.p. come interpolato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.113 del 2011, mancando una pronuncia della Corte EDU resa nel presente giudizio cui dare concreta attuazione (*ex pluribus, Cass. Pen. Sez. V, 13.12.2018, 7918, che, proprio con riferimento all'obbligo di rinnovazione istruttoria enunciato nella sentenza Lorefice, ha dichiarato l'inammissibilità della c.d. revisione europea quando la richiesta sia relativa a una situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire in Italia, nonché, sotto il diverso profilo dell'inammissibilità di una richiesta di revisione fondata su un'evoluzione esegetica di questioni inerenti l'utilizzabilità delle prove a seguito di mutamento giurisprudenziale, Cass. Pen. Sez. VI, 5.5.2022, 19429*).

Considerazioni analoghe valgono, infine, con riferimento al denunciato *error in procedendo* rappresentato dall'utilizzazione a fini probatori, in violazione degli artt.63 e 503, comma V c.p.p., delle dichiarazioni confessorie, ritratte in sede di esame dibattimentale e utilizzate per le contestazioni, rese da Maurizio Tramonte nella fase delle indagini preliminari in qualità di persona informata sui fatti, sul quale ci si soffermerà *infra* nell'analizzare il motivo di revisione attinente alla c.d. revisione europea.

I motivi a sostegno dell'istanza

Come accennato, l'istanza di revisione si fonda su tre distinti motivi: l'inconciliabilità tra i fatti

accertati dalla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano con quelli "diversamente" accertati dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia con sentenza n.10 del 19 aprile 1985, nel processo contro Papa Angelino, Papa Raffaele e altri; la violazione dei divieti di cui agli artt.63 e 503, comma 5 c.p.p., espressione del principio del contraddittorio e del "giusto processo", protetto dagli artt.6 CEDU e 111 Cost., insita nell'utilizzazione ai fini delle contestazioni delle dichiarazioni confessorie rese da Maurizio Tramonte nella fase delle indagini preliminari, prima della formale iscrizione nel registro degli indagati, avvenuta il 9.6.2000; l'emersione di nuove prove in relazione alla partecipazione di Maurizio Tramonte alla riunione di Abano Terme del 25 maggio 1974 e alla presenza dello stesso in piazza della Loggia il giorno della strage.

1. La contraddittorietà di giudicati

La tesi dell'inconciliabilità tra i fatti accertati dalla sentenza di cui si chiede la revisione con quelli "diversamente" accertati dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia con sentenza n.10 del 19 aprile 1985 nel processo contro Papa Angelino, Papa Raffaele e altri, nel corso dell'odierno giudizio estesa alla sentenza della Corte di Assise di Brescia del 23.5.1987 a carico di Cesare Ferri ¹², è destituita di fondamento.

L'art.630, I comma lett. a) c.p.p., invero, annovera tra le cause di revisione di una sentenza passata in giudicato l'impossibilità di conciliare i "fatti stabiliti a fondamento" di essa con "quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile".

Richiamandosi alla nozione di "fatti stabiliti" la norma esclude, dunque, che l'inconciliabilità possa essere correlata a una mera contraddittorietà logica tra le valutazioni sviluppate nelle due decisioni, circoscrivendola all'oggettività dei fatti storici posti a fondamento delle diverse sentenze (*ex multis, tra le più recenti, Cass. Pen. Sez. I, 8.1.2021*).

Secondo la difesa, la sentenza Papa, pur assolvendo tutti gli imputati, avrebbe dato per accertato il coinvolgimento di Ermanno Buzzi nella deliberazione e nell'esecuzione della strage, eccezion fatta per la fase della preparazione dell'ordigno esplosivo, offrendo una ricostruzione storica inconciliabile con quella operata nella sentenza oggetto dell'odierna domanda di revisione e che vedrebbe Buzzi e non Carlo Mario Maggi quale regista della strage, pianificata subito dopo la morte di Silvio Ferrari, annunciata in due volantini del 21 e 27 maggio e organizzata in quattro incontri preparatori (tenutisi in Brescia tra il 23 maggio e il 28 maggio) e non già nella riunione di Abano Terme del 25 maggio.

Il denunciato contrasto, inoltre, troverebbe conferma nella ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza Ferri, nella parte in cui dà conto della "esistenza di collegamenti, risalenti nel tempo e sviluppatisi sul piano tanto ideologico quanto operativo, tra l'ambiente dell'estrema

¹² Vd. la memoria in data 6.5.2022.



destra milanese e quello bresciano, collegamento del quale uno degli anelli era certamente Silvio Ferrari, amico strettissimo di Pagliai e De Amici, aderenti al gruppo ordinovista "La Fenice", all'interno del quale la teoria e la pratica della strage si erano rivelate esplicitamente con l'episodio del treno Torino – Roma", riconducendo così la strage alla matrice politica milanese e alla matrice operativa bresciana, in cui si muoveva Ermanno Buzzi.

Entrambi gli assunti sono infondati.

In primo luogo, la difesa estrapola dalle sentenze citate alcuni passi, dandone un'univoca lettura, asseritamente inconciliabile con quanto emerso nel processo a carico di Maurizio Tramonte, senza tener conto del fatto che le affermazioni in questione sono espresse in termini dubitativi ¹³ e che nelle stesse pronunce si richiamano altre piste investigative.

In secondo luogo, nella sentenza veneziana, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa Tramonte, il ruolo attribuito a Buzzi è di mero "partecipe", non già di regista dell'attentato ¹⁴.

Il giudizio di rinvio celebrato dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, inoltre, non annovera Ermanno Buzzi tra gli imputati e nel precedente giudizio d'appello la Corte d'Assise d'Appello di Brescia, pur pronunciando sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato, aveva definito Buzzi *"un cadavere da assolvere"*. Cesare Ferri, d'altro canto, assolto per insufficienza di prove in primo grado, sarà prosciolto con formula piena in secondo grado.

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano, peraltro, lungi dall'ignorarle, si confronta con le ipotesi investigative emerse in precedenza e vagliate nelle sentenze Papa-Buzzi e Ferri, sia nella parte dedicata al contesto politico in cui era maturata la strage e alla ricostruzione della storia di Ordine Nuovo e dei collegamenti tra le formazioni eversive affacciate sulla scena dopo il suo scioglimento, sia nella parte dedicata ai punti di convergenza tra le dichiarazioni di Tramonte e quelle di Digilio ¹⁵, sia nella parte dedicata ai rapporti tra il gruppo di Maggi e i camerati di Brescia.

Le indagini per la strage di piazza della Loggia, d'altro canto, si sono protratte per decenni, sono state caratterizzate da omissioni e depistaggi ¹⁶ e, anche a limitare l'esame a quelle che hanno avuto un approdo dibattimentale, hanno dato luogo a tre processi, celebrati a distanza

¹³ Così la Corte d'Assise di Brescia, a pagina 419 della sentenza Ferri, subito dopo il passo citato dalla difesa: *"Non appaiono quindi come arbitrarie fantasie, ma come indicazioni plausibili e coerenti quelle emergenze processuali che individuano proprio nell'ambiente dei "milanesi" la matrice politica e operativa della strage di Brescia"*.

¹⁴ Tanto più che, dei due volantini citati dalla difesa, il primo, quello del 21.5.1974, è precedente alla stessa indizione della manifestazione di Brescia e il secondo, quello del 27.5.1974, contiene generici farnetichi e l'annuncio di attentati dinamitardi a esercizi commerciali, del tutto eccentrici rispetto alla strage di Piazza della Loggia.

¹⁵ Tema affrontato, altresì, dalla Suprema Corte nella sentenza 20.6.2017, che, nell'esaminare le doglianze delle difese Maggi e Tramonte sul punto, respinge la tesi della contraddittorietà interna del giudicato di condanna basata sulle diversità tra la versione di Tramonte e quella di Digilio nella ricostruzione delle degli antecedenti della strage, evocata anche nell'odierna istanza di revisione e nella memoria del 21.4.2022.

¹⁶ In gran parte emersi dopo la pronuncia della Corte veneziana e concernenti, tra gli altri, il ruolo attribuito dagli organi investigativi e dai servizi a Buzzi, in modo da orientare le indagini nei suoi confronti, distogliendole dai vertici ordinovisti.

di tempo l'uno dall'altro, fondati su un materiale probatorio in evoluzione e che, per anni, non ha contemplato le c.d. veline Felli, "venute alla luce" solo 1993.

Il processo a carico di Ferri si è concluso con un'assoluzione e quello a carico di Buzzi con sentenza di non doversi procedere per morte del reo e gli elementi contenuti nelle diverse sentenze che la difesa cita a sostegno della denunciata inconciliabilità di giudicati sono valutazioni e ricostruzioni - nel caso del processo Ferri, ritenute insufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità e, nel caso del processo Buzzi, non approdate a una sentenza di merito - che non possono assurgere a "fatti stabiliti in una sentenza irrevocabile" *(in questo senso, con specifico riferimento alla sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato, vd. la seppur risalente ma mai superata Cass. Pen. Sez. IV, 28.5.1969, 1725, secondo cui la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato non può esercitare autorità di giudicato per quanto riguarda l'attribuzione del fatto a una determinata persona, giacché l'unico fatto giuridicamente rilevante in tale pronuncia è rappresentato dalla morte dell'imputato, risultando indifferente che nella motivazione della stessa possano esservi superflue enunciazioni circa l'identificazione della persona come autore del fatto).*

In questi esatti termini si è, del resto, già espressa nel presente processo la Suprema Corte nella sentenza 20.6.2017, respingendo, seppure sotto il profilo della congruità del percorso motivazionale con cui la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano ha ritenuto attendibili le dichiarazioni confessorie di Maurizio Tramonte, pur essendo rimasto inesplorato il ruolo di Buzzi, uno specifico motivo di ricorso della difesa Tramonte.

Ribadita *"l'ininfluenza di una ritrattazione di cui sia accertata l'inattendibilità e l'incoerenza con gli altri dati processuali, attestante la valenza probatoria delle dichiarazioni confessorie, analogamente a quanto riscontrabile in relazione alla posizione di Tramonte"*, infatti, la Corte definisce le doglianze difensive in merito al ruolo di Buzzi prive di pregio, *"mirando a parcellizzare il compendio probatorio acquisito, rispetto al quale occorre tenere ulteriormente conto del fatto che costituisce un profilo valutativo incontrovertibile – e coperto da giudicato – quello della provenienza dell'esplosivo dal gruppo eversivo egemonizzato da Maggi"*.

D'altronde, aggiunge la Corte, *"sulla posizione di Buzzi, le attività d'indagine non hanno fornito alcun risultato utile nella direzione prospettata dalla difesa di Tramonte, anche in considerazione del fatto che, nel frattempo, lo stesso Buzzi è stato assassinato presso il carcere di Novara dagli estremisti neofascisti Mario Tuti e Pierluigi Concutelli. Né avrebbe potuto essere utilizzata nella direzione prospettata dalla difesa del Tramonte la sentenza di annullamento emessa dalla Corte di legittimità, la quale, al contrario, si limitava a valutare il ruolo di Buzzi nella vicenda stragistica in esame in relazione alla sola posizione di Delfino, senza stabilire alcun collegamento, diretto o indiretto, con Tramonte"*.

Sempre secondo la Corte, inoltre, *"non era possibile chiarire quale rapporto collegasse Tramonte e Buzzi, in relazione alla fase preparatoria dell'attentato bresciano, atteso che,*

come evidenziato dalla Corte territoriale milanese, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 461 della sentenza impugnata, tutti gli sforzi investigativi si erano concentrati sulle figure di Buzzi e Angelino Papa con i risultati noti”.

D'altro canto, a fronte dell'accertata riconducibilità dell'esplosivo utilizzato per la strage al gruppo eversivo egemonizzato da Maggi, “il coinvolgimento di Buzzi – il cui ruolo non veniva mai accertato in termini certi nei sottostanti giudizi anche in conseguenza del suo assassinio – assume un rilievo probatorio inessenziale ai fini dell'accertamento delle responsabilità di Tramonte”.

2. La revisione europea

Fuori dall'alveo della revisione si colloca, altresì, il denunciato *error in procedendo* in merito all'utilizzazione a fini probatori delle dichiarazioni confessorie, ritrattate in sede di esame dibattimentale e utilizzate per le contestazioni, rese da Maurizio Tramonte nella fase delle indagini preliminari in qualità di persona informata sui fatti, in assenza di garanzie difensive.

Com'è noto, la c.d. revisione europea è stata introdotta nell'ordinamento con un intervento additivo della Corte Costituzionale allo scopo di dare concreta attuazione alle sentenze della Corte di Strasburgo che accertino violazioni delle garanzie stabilite dall'art.6 CEDU, consentendo la riapertura del processo attraverso un'atipica forma di revisione.

Assolvendo a un fine eminentemente esecutivo, l'istituto presuppone, dunque, che la violazione sia stata rilevata proprio in quel processo, circostanza non verificatasi nel caso di specie, giacché il presunto *error in procedendo* segnalato dalla difesa non è stato denunciato avanti alla Corte Edu, né, prim'ancora, davanti alla Corte di Cassazione.

Dopo l'intervento della Corte Costituzionale, si fronteggiano nella giurisprudenza di legittimità un orientamento maggioritario, che, valorizzando la natura esecutiva dell'istituto della revisione europea e la sua funzionalizzazione all'emenda di vizi rilevati dalla Corte Edu in uno specifico processo, circoscrive la possibilità di avanzare istanza di revisione solo al processo in relazione al quale sia intervenuta la pronuncia del giudice sovranazionale, escludendo interpretazioni estensive, tendenti a consentire l'incisione di giudicati non direttamente attinti dalla pronuncia della Corte di Strasburgo (*tra le più recenti, Cass. Pen. Sez. II, 20.6.2017, 40889, Cass. Pen. Sez. I, 23.10.2018, 56163, Cass. Pen. 13.12.2018, 7918*) e un orientamento minoritario (*Cass. Pen. Sez. VI, 23.9.2014, 46067 e Cass. Pen. Sez. VI, 2.3.2017, 21635*), superato da successive pronunce, che ammette la possibilità, quantomeno sul piano astratto, di ricorrere alla c.d. revisione europea anche nei casi in cui la pronuncia della Corte Edu abbia natura di “sentenza pilota”, riguardante una situazione verificatasi per disfunzioni strutturali o sistemiche all'interno del medesimo ordinamento giuridico, o quando abbia accertato una violazione di carattere generale, desumibile dal *dictum* della Corte, e ricorra una situazione corrispondente che implichi la riapertura del dibattimento (*Cass. Pen.*

Sez. VI, 2.3.2017, 21635).

Nessuna delle ipotesi enunciate ricorre, tuttavia, nel caso di specie, essendosi la difesa limitata a evocare la necessità di "un recupero della legalità processuale" alla luce dei principi del giusto processo protetti dall'art.6 CEDU, senza prospettare profili di diretta conformazione ai principi enunciati dalla Corte di Strasburgo in una controversia in cui sia stato parte lo Stato italiano.

Quello denunciato, d'altronde, non è un *vulnus* proprio del diritto processuale italiano ma un vizio frutto, nella stessa prospettazione difensiva, della violazione di una norma interna conforme alle garanzie dettate dall'art.6 della Convenzione (l'art.63 c.p.p.), che avrebbe dovuto essere fatto valere mediante ricorso in Cassazione.

Ne consegue l'inammissibilità dell'istanza, esulante dai presupposti della c.d. revisione europea.

La doglianza difensiva è, peraltro, infondata anche sul piano sostanziale.

Maurizio Tramonte, infatti, ha confermato le dichiarazioni rese in qualità di persona informata sui fatti, arricchendole di particolari, in successivi interrogatori alla presenza del difensore.

Trattandosi di dichiarazioni rese quando fingeva di essere un infiltrato non punibile, inoltre, la sua audizione, in allora, come persona informata sui fatti non era censurabile e, dunque, nessuna violazione dell'art.63 c.p.p. è ravvisabile nella successiva scelta del Pubblico Ministero di contestare in sede d'interrogatorio il contenuto dei verbali precedentemente redatti ¹⁷, che Tramonte, a quel punto indagato e assistito da un difensore, avrebbe potuto disconoscere, rettificare o, come ha fatto, confermare.

Tali considerazioni valgono, in particolare, per la partecipazione alla riunione di Abano del 25 maggio 1974, ammessa da Tramonte in un interrogatorio reso al Pubblico Ministero di Brescia in data 20 settembre 2001, dopo la sua iscrizione nel registro delle notizie di reato, avvenuta un anno prima, il 19 giugno 2000.

L'istanza di revisione contiene un elenco di verbali antecedenti all'iscrizione di Tramonte nel registro degli indagati e richiamati nella sentenza di primo grado, deducendone che essi sarebbero stati usati come prova della responsabilità dell'imputato, in violazione degli artt.63 e 503 c.p.p.

L'elencazione dei verbali contenuta nella sentenza di primo grado, tuttavia, ha un fine meramente ricognitivo delle diverse acquisizioni probatorie e della progressiva stratificazione delle dichiarazioni di Tramonte e la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano li richiama al solo scopo di valutare la congruenza della ritrattazione rispetto alle dichiarazioni rese in precedenza, nelle diverse vesti di persona informata sui fatti, d'indagato in

¹⁷ Si fa riferimento al provvedimento dell'8.11.2001, con cui i Pubblici Ministeri bresciani respingono l'istanza con cui la difesa di Tramonte chiedeva che "negli interrogatori non fosse data lettura di passi di verbali di discussione resi dal Tramonte in qualità di persona informata sui fatti in quanto inutilizzabili".

procedimento connesso e d'indagato nel processo per la "strage di Piazza della Loggia".

Circoscrivendo l'esame a quelli in cui l'imputato riferisce della riunione di Abano Terme, in ogni caso, solo quelli del 14 luglio 1995 e del 15 maggio 1997 sono verbali di sommarie informazioni testimoniali, perché in quelli successivi, a partire da quello del 29 maggio 1997, Tramonte viene sentito come indagato in procedimento connesso con l'assistenza del difensore.

Il contenuto dei citati verbali, inoltre, è stato confermato da Tramonte dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per la strage di Piazza della Loggia, a partire dal verbale del 20 settembre 2001, in cui, a proposito delle riunioni presso l'abitazione di Gian Gastone Romani, a fronte delle contestazioni delle dichiarazioni precedentemente rese, afferma di *"non poter che confermare le indicazioni contenuti nei brani sopra riportati, salvo ovviamente le precisazioni che nei recenti verbali ho fornito con riguardo alla figura di Luigi"*.

I verbali oggetto di lettura nei successivi interrogatori ¹⁸, invece, sono verbali d'interrogatorio resi in qualità d'indagato in procedimento connesso ex art.210 c.p.p. e anche in questi casi Tramonte conferma quanto dichiarato in precedenza, rettificando alcuni particolari ovvero aggiungendone altri, come, per esempio, nel verbale d'interrogatorio del 24 settembre 2001, in cui ribadisce che le riunioni di Abano erano finalizzate all'attentato del 28 maggio 1974 e nel verbale d'interrogatorio del 12 novembre 2001, in cui ribadisce che la decisione di Maggi di affidare a Melioli l'incarico di piazzare l'ordigno in Piazza della Loggia fu comunicata nel corso della riunione del 25 maggio 1974.

La difesa si richiama all'eccezione d'inutilizzabilità formulata dai difensori dell'epoca in data 30 novembre 2001, in vista dei successivi interrogatori, la quale, tuttavia, era stata a suo tempo motivatamente disattesa dai Pubblici Ministeri, alla luce del fatto che i primi verbali resi in qualità di persona informata sui fatti (in data 27.6.1995, 14.7.1995, 13.12.1995, 15.5.1997 e 15.5.1997) non contenevano dichiarazioni autoindizianti e che il contenuto degli altri (quelli del 21.5.1999, 10.6.1999 e 21.6.1999) era stato ripreso da Tramonte quando era stato sentito per la prima volta come indagato in procedimento connesso e confermato negli interrogatori successivi all'iscrizione nel registro degli indagati per la strage, in cui, come già evidenziato, l'allora indagato, pur potendo avvalersi della facoltà di non rispondere o rettificare le precedenti dichiarazioni, ha continuato a ripetere di aver presenziato alla riunione di Abano Terme del 25 maggio 1974, arricchendo l'episodio, così come i suoi rapporti con Maggi e gli altri ex ordinovisti, di nuovi particolari, molti dei quali, tra cui la frequentazione, come infiltrato, delle riunioni a casa di Romani, confermati anche davanti alla Corte d'Assise di Milano nel processo per la strage di Piazza Fontana.

I Pubblici Ministeri, prima, e le Corti, poi, del resto, hanno fatto corretta applicazione del

¹⁸ Come si evince dai verbali d'interrogatorio e anche dai verbali delle udienze dell'11 giugno 2010 e del 15 giugno 2010.

principio più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'indagato senza l'assistenza difensiva non si comunica al successivo interrogatorio in cui l'indagato, assistito dal difensore, le confermi (*ex pluribus*, Cass. Pen. Sez. I, 10.2.2009, 8632, Cass. Pen. Sez. I, 29.9.2015, 45550 e Cass. Pen. Sez. I, 21.2.2017, 46566).

L'utilizzabilità e la valenza probatoria dei verbali degli interrogatori resi dall'imputato al Pubblico Ministero, d'altro canto, è regolata dall'art.503, commi 5 e 6, c.p.p., che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, nei confronti dell'imputato che li ha resi assumono valore di piena prova e sono utilizzabili ai fini della decisione e non solo ai fini della valutazione di credibilità ¹⁹.

3. Le nuove prove

Come illustrato nella parte introduttiva, le nuove prove di cui la difesa ha chiesto l'acquisizione concernono la partecipazione di Maurizio Tramonte alla riunione di Abano Terme del 25 maggio 1974 e la presenza dello stesso in Piazza della Loggia il giorno della strage.

Per quanto riguarda la prima circostanza, le prove nuove indicate nell'istanza di revisione sono rappresentate dal certificato d'immatricolazione della moto Ducati 450 Scrambler, recante la data del 31 maggio 1974, successiva alla riunione e alla strage, che smentirebbe le affermazioni rese sul punto da Domenico Gerardini, e dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato alla difesa, nelle quali Tramonte nega di aver partecipato a tale riunione, spiegando di averne appresi i particolari nei primi giorni del giugno 1974 (e, comunque, in epoca successiva all'acquisto della moto Ducati) da Gian Gastone Romani (il quale, peraltro, aveva solo accennato all'intenzione di Carlo Maria Maggi, che egli mai aveva conosciuto, di costituire un'associazione culturale).

Con riferimento alla seconda circostanza, le prove nuove che priverebbero di attendibilità la deposizione di Vincenzo Arrigo e la consulenza antropometrica del prof. Luigi Capasso, revocando in dubbio la presenza di Maurizio Tramonte in Piazza della Loggia il 28 maggio 1974, data per accertata dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, sono costituite dalla consulenza antropometrica redatta dal prof. Maurizio Cusimano, che, utilizzando un innovativo *software* denominato "*Digimizer Image Analysis*", rivelerebbe l'incompatibilità

¹⁹ *Ex multis*, Cass. Pen. Sez.II, 12.2.2014, 19613, secondo cui, ai fini del regime di utilizzabilità, occorre distinguere tra i primi tre commi dell'art.503 c.p.p., destinati a disciplinare l'esame di tutte le parti private, il comma 4, applicabile, in virtù del richiamo all'art.500 co.2 c.p.p., alle parti diverse dall'imputato e i successivi commi 5 e 6, dedicati specificamente all'esame dell'imputato, che stabiliscono che le precedenti dichiarazioni rese dallo stesso con l'assistenza del difensore, se usate per le contestazioni, sono acquisite al fascicolo per il dibattimento e, a norma dell'art.526 c.p.p., utilizzabili a fini decisori, con "piena efficacia probatoria". La sentenza della Corte Costituzionale n.197 del 2009, citata dalla difesa, si riferisce, diversamente, all'utilizzo delle dichiarazioni rese dall'imputato *contra alios*, soggette alla regola generale dell'assunzione in contraddittorio stabilita dall'art.500 c.p.p.

antropologica tra il volto del soggetto ignoto contrassegnato dalla lettera D immortalato nella foto scattata il giorno della strage in Piazza della Loggia e quello effigiato in quattro fotografie (inedite) di Tramonte risalenti alla medesima epoca, e dalle testimonianze di Manuela Tramonte e Patrizia Foletto.

All'udienza dell'11 maggio 2022 questa Corte ha circoscritto le prove ritenute ammissibili alle due citate testimonianze, rigettando le richieste di audizione del prof. Cusimano, del capitano Giraud e del funzionario del RIS autore della nota sulla consulenza Cusimano e di esame dell'imputato, avanzata dai difensori di Tramonte, e la richiesta di esame del prof. De Angelis, avanzata dalle difese di parte civile.

Il capitano Giraud, invero, è stato lungamente ascoltato dalla Corte di Assise di Brescia e il suo rapporto con Tramonte è stato attentamente analizzato nelle sentenze di merito e, dunque, la sua testimonianza non può assurgere a "prova nuova" rilevante ex art.630 lett.a) c.p.p.²⁰, neppure all'esito dell'odierno giudizio, che nulla ha aggiunto sui rapporti Giraud-Tramonte, né alla luce delle spontanee dichiarazioni rese da Tramonte, il quale già nel processo di primo grado aveva cercato di giustificare le precedenti dichiarazioni autoaccusatorie con le pressioni operate da Giraud, che la Corte di Assise d'Appello di Milano, nel confrontare le diverse versioni rese dall'imputato, ha ritenuto influenti sull'iniziale atteggiamento collaborativo dell'imputato, con motivazione ritenuta immune da vizi da parte della Suprema Corte.

L'esame dell'imputato, anch'egli lungamente interrogato durante il processo di primo grado, analogamente, non costituisce una "prova nuova", essendo la sua versione difensiva già stata valutata nella sentenza di cui s'invoca la revisione, anche in questo caso secondo un *iter* argomentativo definito "*ineccepibile*" in sede di legittimità.

Resta da aggiungere che la richiesta di rinnovazione delle due prove in questione, palesemente prive del carattere della "novità", si colloca al di fuori del perimetro del giudizio di revisione, mirando esclusivamente a una nuova valutazione del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni *ante* ritrattazione di Maurizio Tramonte, già oggetto di specifico motivo di ricorso avanti alla Suprema Corte.

Quanto all'audizione del prof. Cusimano, la consulenza dallo stesso redatta è, innanzi tutto, priva del carattere di novità proprio della prova scientifica suscettibile di avere ingresso nel processo di revisione.

Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, invero, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, la diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti può costituire "prova nuova" solo se fondata su nuove acquisizioni scientifiche, tali da fornire

²⁰ Che, anche nella più ampia concezione adottata dalla giurisprudenza a partire dalla sentenza Pisano (S.U. n.624 del 26.9.2001), presuppone che la prova presentata come nuova non sia già stata acquisita ovvero non sia stata neppure implicitamente valutata nel giudizio di merito.

risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili e sempre che si tratti di applicazioni tecniche accreditate e condivise all'interno della comunità scientifica di riferimento (*ex multis*, Cass. Pen. Sez. VI, 14.2.2017, 13930, Cass. Pen. Sez. V, 20.2.2018, 10523, Cass. Pen. Sez. IV, 14.7.2021, 28724).

La consulenza del prof. Cusimano, invece, diversamente da quanto indicato nell'istanza di revisione, lungi dall'avvalersi di una metodologia innovativa in grado di quantificare oggettivamente la morfologia del volto, offrendone un'immagine tridimensionale, e di isolare alcuni aspetti strutturali del volto immutabili nel tempo, si limita a misurare la distanza, su un piano bidimensionale, tra parti del volto diverse da quelle analizzate nella consulenza Capasso e a utilizzare criteri di confronto diversi da quelli applicati dal consulente della Pubblica Accusa.

Il prof. Capasso, preso atto dell'impossibilità di procedere alla comparazione diretta, per sovrapposizione, tra le fotografie oggetto di esame ²¹, a causa del differente orientamento del volto del soggetto ritratto, della diversità delle condizioni di ripresa e della qualità della fotografia scattata il giorno della strage, combina la caratterizzazione del volto umano come insieme di elementi morfologici variabili e scomponibili (forma facciale, altezza della fronte, attaccatura dei capelli, zigomi, sopracciglia, palpebre, altezza degli occhi, naso, labbra, padiglione auricolare, ecc...) - il c.d. ritratto parlato - con la misurazione dei c.d. punti cefalometrici individuabili nella fotografia (altezza dell'orbita oculare, punto più basso della piramide nasale, commisura labiale e punto più basso del mento), per giungere a un giudizio di compatibilità.

Il prof. Cusimano, dopo una lunga dissertazione sulla storia dell'antropometria e sui criteri di misurazione delle diverse parti del corpo umano, traccia sulle immagini fotografiche a sua disposizione ²² due triangoli, uno con base la distanza tra il centro delle pupille e altezza la distanza dalla punta del naso e un altro con identica base e altezza sino alla punta del mento, e li misura, per giungere a un giudizio d'incompatibilità.

Gli "innovativi" programmi informatici di cui si sarebbe servito il consulente della difesa, inoltre, come osservato dal Procuratore Generale e dalle Parti Civili e come agevolmente ricavabile dalla consultazione dei relativi manuali d'uso (reperibili *online*), altro non sono che un programma di analisi delle immagini e un *software* gratuito per l'analisi dei dati, originariamente sviluppato per applicazioni legate alla paleontologia, entrambi già in commercio, con identiche caratteristiche e funzionalità, nel 2015, all'epoca della consulenza Capasso.

La metodologia seguita dal prof. Cusimano, in altri termini, non è innovativa rispetto a quella a

²¹ Il soggetto contrassegnato con la lettera D in una delle foto della piazza conservata presso il Museo Kem Damy e alcune fotografie di Maurizio Tramonte scattate in epoca diverse.

²² La foto del Museo Kem Damy e alcune fotografie ritraenti Maurizio Tramonte negli anni '70, diverse da quelle utilizzate dal prof. Capasso.

suo tempo adottata dal prof. Capasso, ma solo diversa.

Il dato dirimente è, tuttavia, rappresentato dalla qualità e dal tipo di fotografia oggetto di consulenza.

La fotografia in questione, infatti, è una delle tante scattate il giorno della strage in Piazza della Loggia e, oltre a essere di qualità tutt'altro che eccelsa, quanto a nitidezza delle immagini, rappresenta un gruppo di persone accalcate, i cui corpi si sovrappongono parzialmente.

Il volto contrassegnato dalla lettera D, indicato da Vincenzo Arrigo come quello in cui si era riconosciuto Tramonte, è inquadrato quasi frontalmente, ma è parzialmente coperto dai capelli, dal collo della camicia e da una serie di ombre, che, anche negli ingrandimenti eseguiti dai consulenti, rendono ardua una comparazione, sia in termini d'identità, sia in termini d'esclusione, con le ben più nitide immagini utilizzate per i confronti.

Il tema della valenza probatoria della consulenza Capasso, del resto, essendo stato oggetto di uno specifico motivo di ricorso formulato dalla difesa Tramonte, è già stato affrontato dalla Suprema Corte nella sentenza 20 giugno 2017, che ne ha esclusa la "decisività" ai fini del giudizio di condanna²³.

Passando a esaminare le nuove prove acquisite nell'odierno processo, né il certificato d'immatricolazione della moto Ducati Scrambler, né le deposizioni di Manuela Tramonte e Patrizia Foletto risultano dotate di una forza persuasiva in grado di superare il complesso delle prove assunte nei gradi precedenti e ribaltare il giudizio di colpevolezza.

²³ Scrive, infatti, la Corte nell'esaminare il motivo di ricorso: "*Osserva, preliminarmente, il Collegio che l'assunto da cui muove la difesa del ricorrente, in ordine alla decisività degli esiti della verifica antropometrica eseguita dal prof. Capasso, risulta smentito dalle emergenze processuali, dovendosi ribadire – in linea con quanto affermato nel paragrafo 1.1. – che alla consulenza in questione non veniva attribuita una valenza probatoria autonoma, inserendosi tale verifica in un più ampio compendio valutativo. Ne discende che, al contrario di quanto affermato dalla difesa del ricorrente, tale verifica non è stata ritenuta decisiva ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità di Tramonte, a fronte delle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso imputato, sulla cui attendibilità ci si è già soffermati. Fatte queste indispensabili premesse, deve rilevarsi che la valutazione degli esiti della consulenza tecnica antropometrica svolta al prof. Capasso risulta fondata su un percorso argomentativo ineccepibile e conforme alle emergenze processuali. Le censure difensive, peraltro, costituiscono una mera riproposizione delle doglianze prospettate nel giudizio di appello dalla difesa di Tramonte, alle quali la corte territoriale milanese ha fornito congrue risposte alle pagine 293-294 della sentenza impugnata, evidenziando che le conclusioni alle quali è pervenuto il prof. Capasso risultavano avvalorate dalle dichiarazioni rese dal teste Vincenzo Arrigo, che ha riconosciuto nel soggetto effigiato nella fotografia sottopostagli in visione – scattata nel luogo del delitto nell'immediatezza dell'attentato stragistico – Tramonte. D'altra parte, come evidenziato a pag.294 della sentenza impugnata, è stato lo stesso Tramonte, nel 1993, ad avere "subito negato di essere mai stato a Brescia, salvo poi ammettere, nel 1995, anche in ragione del coinvolgimento di Zotto e delle dichiarazioni dallo stesso rese, di essersi recato in compagnia di quest'ultimo in epoca successiva alla strage". A tali dirimenti considerazioni deve aggiungersi che la Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio da cui traeva origine il sottostante procedimento, si era fatta carico di tali deduzioni difensive, escludendo a pag.58 della decisione in questione, che vi fossero dubbi sulla presenza di Tramonte sul luogo del delitto, affermando che la sua "presenza in piazza della Loggia il 28 maggio 1974, poco dopo lo scoppio della bomba, è certamente un elemento di grande rilievo, al fine di stabilire con precisione il ruolo Tramonte nella vicenda, sia ai fini di valutazione di attendibilità delle dichiarazioni relative alla organizzazione ed esecuzione della strage [...]" : pagg.122-123.*

Il certificato d'immatricolazione della moto, in particolare, contrariamente a quanto sostenuto nell'istanza di revisione, non smentisce affatto la deposizione di Domenico Gerardini, con cui Tramonte aveva condiviso la cella per circa 8 mesi nell'anno 2008 e che ha riferito che l'imputato, quando rientrava dalle udienze del processo di primo grado, in quel periodo in corso di celebrazione, era molto teso e desideroso di parlare dell'andamento del processo e, in un'occasione, si era lamentato del fatto che non fosse successo qualcosa che gli avesse impedito di partecipare alla riunione del 25 maggio 1974, a casa di tale Romani, che aveva raggiunto con una moto Ducati, che gli aveva mostrato qualche giorno dopo su un giornale ²⁴. La data del 31 maggio 1974, indicata dalla difesa, infatti, si riferisce al rilascio della carta di circolazione e non già all'acquisto del motoveicolo, che, secondo quanto indicato nello stesso documento, risale al 16 aprile 1974 ed è stato trascritto il 24 maggio 1974, ossia in data anteriore alla riunione di Abano Terme e alla commissione della strage.

Il codice della strada all'epoca vigente, inoltre, prevedeva che i veicoli di nuova immatricolazione potessero circolare con un foglio di via provvisorio (della durata di venti giorni) in attesa dell'immatricolazione.

Domenico Gerardini, d'altro canto, non ha mai riferito di aver visto l'imputato recarsi alla riunione in moto, ma solo che Tramonte gli aveva confidato di essersi recato a quella "*maledetta riunione*" in moto e che, in un altro colloquio, gli aveva mostrato su un giornale una fotografia di una moto Ducati Scrambler, raccontandogli di averne posseduta una uguale.

Il nucleo centrale e probante della deposizione di Gerardini, in altri termini, non è il mezzo di locomozione utilizzato da Tramonte per recarsi alla riunione del 25 maggio 1974 ma la rivelazione di questi di aver effettivamente presenziato a tale riunione.

Il resoconto di Gerardini, peraltro, come sottolineato in tutte le sentenze dei diversi gradi di merito, è pienamente credibile.

Non solo il testimone non ha motivi di astio nei confronti di Tramonte ed è un soggetto estraneo agli ambienti della destra eversiva e privo di rapporti con gli altri testimoni escussi, ma il suo racconto contiene una serie di elementi di sicura affidabilità.

Egli, infatti, colloca le confidenze di Tramonte durante il processo di primo grado, nel quale la partecipazione dell'imputato alla riunione in questione era, alla luce degli appunti del m.llo Felli, un tema centrale, oggetto di plurime testimonianze, spiega che Tramonte, al ritorno da un'udienza, si era abbandonato a uno sfogo, rammaricandosi che qualche evento esterno non gli avesse impedito di recarsi alla riunione a casa di Gian Gastone Romani e aggiunge un particolare apparentemente ininfluenza, come il fatto che Tramonte gli avesse rivelato di aver raggiunto Abano Terme in moto, che, però, è indirettamente confermato dal certificato allegato all'istanza di revisione, da cui risulta che, effettivamente, all'epoca della riunione,

²⁴ In altri colloqui, invece, gli aveva confidato di aver collaborato con i servizi sotto lo pseudonimo di Tritone e aveva menzionato Maggi, Zorzi e la figlia di Romani.

l'imputato aveva da poco acquistato una moto Ducati Scrambler.

Lo stesso Maurizio Tramonte, inoltre, prima della ritrattazione, ha sempre ammesso di aver frequentato la casa di Gian Gastone Romani e di aver presenziato alla riunione del 25 maggio 1974, nella quale – queste le sue parole nell'interrogatorio del 20 settembre 2001 – era stato *“fatto il punto della situazione nell'imminenza dell'attentato”*.

Più specificamente, Tramonte ha ammesso la circostanza sia nell'interrogatorio in data 20 settembre 2001, successivo alla sua iscrizione nel registro delle notizie di reato, avvenuta il 19 giugno 2000 - come già osservato, valutabile come prova a suo carico a seguito di contestazione ex art.503 co.5 e 6 c.p.p. e non affetto da inutilizzabilità ex art.63 c.p.p. -, sia nell'interrogatorio dell'8 novembre 2001, in cui ribadisce che ad Abano si decise la strage, sia nell'esame reso dinanzi alla Corte d'Assise di Milano nel processo per la strage di Piazza Fontana, in cui spiega di aver conosciuto Maggi nel '68-'69 e di aver partecipato a una decina di riunioni ad Abano (nelle quali si era discusso anche di un attentato), luogo ove era solito recarsi in auto (una volta conseguita la patente) o in moto.

Che egli frequentasse le riunioni organizzate da Maggi e Romani a casa di quest'ultimo, inoltre, è stato confermato da Maurizio Zotto sia nel processo per la strage di Piazza Fontana, sia nel processo di primo grado e dalla vedova di Gian Gastone Romani, Renata Segato.

Maurizio Zotto, nel processo per la strage di Piazza Fontana, ha dichiarato di essere un compaesano di Tramonte e di aver lavorato per circa due mesi, nel 1972-1973 (salvo verifica sul libretto di lavoro), presso l'Albergo Savoia Todeschini, gestito da Gian Gastone Romani, cui era stato presentato da Tramonte e Ariosto Zanchetta, frequentando anche l'abitazione di Romani e la moglie e la figlia di questi, con cui aveva intrecciato una relazione sentimentale. In tali occasioni, aveva notato delle persone intrattenersi con Romani per ragioni a lui ignote; una volta, aveva visto Tramonte tra i partecipanti e, quando lo aveva riaccompagnato a casa, questi gli aveva rivelato che si trattava di riunioni politiche; in un'altra occasione, aveva visto Carlo Maria Maggi; Tramonte, nelle medesime circostanze, gli aveva presentato Melioli e riferito che quelli che partecipavano alle riunioni erano “pazzi”. Una volta, si era recato con Tramonte alla stazione ferroviaria di Mestre, ove avevano incontrato una persona che aveva parlato di finanziamenti per attentati a tralicci.

Nel processo di primo grado per la strage di Piazza della Loggia ha aggiunto di aver cominciato a fare politica nel 1970, iscrivendosi all'M.S.I, di aver continuato a frequentare la casa di Romani anche dopo aver interrotto l'attività lavorativa, con cadenza bisettimanale, per prendere ripetizioni per l'esame di terza media dalla figlia e dalla moglie di Romani. In talune occasioni, a casa di Romani aveva incontrato Tramonte; una volta, in particolare, uscendo da una riunione, Tramonte aveva commentato: *“li sono tutti pazzi”* (circostanza di cui aveva un ricordo molto fermo e preciso). Alcune volte aveva anche accompagnato Tramonte a casa di Romani, attendendolo fuori in auto. Una delle persone che frequentavano le riunioni di

Romani era Carlo Maria Maggi. Qualche giorno prima di essere sentito dal capitano Giraudo era stato contattato da Tramonte, che, spiegandogli di essere stato un infiltrato di servizi, gli aveva richiamato alla memoria alcuni episodi e suggerito cosa riferire. A metà giugno aveva accompagnato la moglie di Romani a Sirmione per le cure termali e lui e Tramonte ne avevano approfittato per recarsi in Piazza Loggia. Sicuramente aveva accompagnato Tramonte a una riunione dieci-quindici giorni prima strage.

In una successiva udienza, dopo aver preso visione del proprio libretto di lavoro, da cui risultava che aveva lavorato presso l'Albergo Todeschini Savoia dal 19.8.1974 al 14.11.1974, e del diploma di licenza media, conseguito il 28.6.1974, ha rettificato le precedenti dichiarazioni, collocando la frequentazione dell'abitazione di Romani, le riunioni e le trasferte ad Abano in compagnia di Tramonte nell'aprile-maggio 1974. Era stato quest'ultimo, a suggerirgli di raccontare di una riunione avvenuta due o tre giorni prima della strage, in cui *"si era parlato di un grande botto"*.

Risentito su sollecitazione del difensore di Tramonte, che aveva segnalato alla Corte che il teste, uscendo dall'aula, gli aveva confessato di aver mentito, ha spiegato che l'avvocato lo aveva accusato di aver condannato, con le sue dichiarazioni, Tramonte all'ergastolo e, per tale ragione, egli aveva risposto di aver raccontato solo stupidaggini, mentre aveva detto verità.

Nel successivo confronto con l'imputato, ha confermato la trasferta a Brescia del 16 giugno 1974, mentre ha sostenuto che l'episodio in cui Tramonte aveva commentato che *"li erano tutti pazzi"* gli era stato suggerito dall'amico.

Renata Segato ha confermato che le riunioni organizzate dal marito erano frequentate da Carlo Mario Maggi, Maurizio Zotto e Maurizio Tramonte e che quest'ultimo si era recato a casa sua anche nel periodo in cui ella dava ripetizioni a Zotto.

Secondo la Corte d'Assise di Brescia e secondo la Corte d'Assise d'Appello di Milano, quanto riferito da Maurizio Zotto in sede di confronto era scarsamente attendibile, perché influenzato dal timore di poter diventare il responsabile della condanna dell'amico, mentre risultava credibile quanto dichiarato in precedenza in merito alla frequentazione delle riunioni a casa di Romani da parte di Tramonte, circostanza confermata, altresì, oltre che dalla vedova, da Domenico Gerardini, con riferimento alla riunione del 25 maggio 1974, e da Marco Affatigato (a sua volta, riscontrato da Oscar Nessenzia), con riferimento alla deriva stragista del movimento capeggiato da Maggi e alla presenza di Tramonte ad almeno una delle riunioni (tenutasi a Padova) a cui egli aveva partecipato insieme a Maggi.

Tramonte, del resto, come già sottolineato, aveva offerto delle riunioni a casa di Romani un resoconto "in tempo reale" dettagliato, anche se parziale, al maresciallo Felli e ha ammesso in più occasioni di aver partecipato a tali riunioni e, in particolare, a quella del 25 maggio 1974, cambiando versione solo in sede dibattimentale, con una ritrattazione sconfessata dal

complesso delle risultanze probatorie e la cui ritenuta pretestuosità è già stata oggetto di vaglio da parte della Suprema Corte ²⁵.

Il certificato d'immatricolazione della moto prodotto dalla difesa, in altri termini, non smentisce la testimonianza di Gerardini, sia perché non prova che la moto sia stata acquistata dopo la riunione, sia perché lo stesso Tramonte ammette nel processo di piazza Fontana di essere andato ad Abano sia in auto sia in moto, sia perché il dato rilevante della deposizione del teste è che l'imputato si rammaricasse di essere andato a quella riunione, non tanto con quale mezzo ci fosse andato.

La testimonianza di Gerardini, d'altro canto, è solo uno degli elementi che provano la partecipazione di Tramonte alla riunione di Abano, data per acclarata in tutti i gradi di giudizio, compresi i due giudizi di legittimità, sulla scorta del contenuto della velina di Felli, delle dichiarazioni rese dallo stesso Tramonte nel processo di piazza Fontana e negli interrogatori oggetto di contestazione durante il suo esame dibattimentale, della sua intraneità, confermata da plurimi testimoni, alla cellula di Maggi, delle testimonianze di Maurizio Zotto e della vedova Romani, delle confidenze fatte dallo stesso Tramonte a Bettinazzi, Benedetti e Ongarelli e dell'inattendibilità, rispetto alle precedenti dichiarazioni, della versione resa in sede processuale (comprese le informazioni al difensore allegate all'istanza di revisione e le dichiarazioni spontanee rese nell'odierno giudizio di revisione, in cui l'imputato ha ribadito, in contrasto con quanto affermato da plurimi testimoni e con quanto dallo stesso rivelato al maresciallo Felli all'epoca del fatto, prim'ancora che agli inquirenti durante le indagini, di non aver mai conosciuto Carlo Maria Maggi e di non aver presenziato alle riunioni a casa di Gian Gastone Romani).

Le riunioni in questione, del resto, a detta di tutti i testimoni, erano ristrette a pochissimi partecipanti e il loro contenuto era chiaramente destinato a rimanere riservato: è ovvio, dunque, che, all'epoca, Tramonte ne avesse riferito a Felli in termini riduttivi. Durante la successiva collaborazione, invece, l'imputato ne ha chiariti i contenuti e le ha ricollegate alla

²⁵ Cfr. le pagg.95 ss. della sentenza 20.6.2017 dedicate alla prova della partecipazione di Tramonte alla riunione di Abano, pag.98, in cui, a proposito delle censure difensive concernenti il giudizio d'inattendibilità della ritrattazione, la Suprema Corte richiama *"lo specifico rilievo riconosciuto dalla Corte di assise di appello di Milano alla coincidenza temporale tra la modifica della posizione dichiarativa di Tramonte e la definitiva sconfessione del suo ruolo d'infiltrato a opera del dott. Di Stasio; nonché le modalità con cui veniva realizzata la ritrattazione di Tramonte, affidata a uno scritto sintetico richiamato nelle pagine 258-260 e sottratta a qualsiasi approfondimento processuale. A tali dirimenti considerazioni occorre aggiungere che Tramonte non reso alcuna plausibile spiegazione delle ragioni che lo hanno indotto a rendere dichiarazioni mendaci per i primi sei anni della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria [...]. Occorre, al contempo, evidenziare che tali conclusioni appaiono armoniche con quelle raggiunte dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza di annullamento con rinvio emessa il 21.2.2014, a proposito dell'incongrua valutazione della ritrattazione di Tramonte da parte delle Corti bresciane, evidenziava che il loro vaglio non teneva conto degli elementi di genericità e tardività che la connotavano. Non si possono, pertanto, che ribadire i richiami alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, che afferma l'ininfluenza di una ritrattazione di cui sia accertata l'inattendibilità e l'incoerenza con gli altri dati processuali, relativi alla credibilità intrinseca del dichiarante e alla valenza probatoria delle sue dichiarazioni confessorie"*.

strage. Una volta deciso di ritrattare, non potendo negare di averne parlato con Felli, Tramonte ha poi sfruttato le incertezze di Felli, che aveva dichiarato nel dibattimento di primo grado di non rammentare se la fonte gli avesse riferito di aver partecipato direttamente alla riunione immediatamente precedente alla strage, per sostenere di averne appreso i contenuti da Gian Gastone Romani in epoca successiva al 28 maggio 1974, cercando di giustificare la ricchezza dei dettagli a suo tempo riferiti con il fatto che Romani, nel parlarne – incautamente e in contrasto con la linea di segretezza propria del gruppo - con lui, si fosse – inusitabilmente – servito di alcuni appunti.

L'inattendibilità intrinseca di una simile ricostruzione è già stata oggetto di valutazione anche da parte della Suprema Corte: preme solo osservare che nell'odierno giudizio Tramonte, onde rimarcare la propria distanza dagli ambienti ordinovisti, ha sottolineato di aver conosciuto Gian Gastone Romani in occasione della campagna referendaria per il divorzio, circostanza che, tuttavia, rende ancora più inverosimile che un personaggio accorto come Romani, in virtù di una simile frequentazione, abbia informato Tramonte di una strategia eversiva evidentemente destinata a rimanere segreta e appannaggio di un numero ristretto di fedelissimi, servendosi di appunti e rivelandogli fatti per lui altamente compromettenti.

Quanto al fatto che il collegamento tra la riunione e la strage fosse frutto di sue successive "elucubrazioni" finalizzate a sottrarsi alla pressione del capitano Giraudo, è sufficiente notare come egli negli interrogatori *ante* ritrattazione, lungi dall'ipotizzare un legame tra i due avvenimenti, indichi con chiarezza che l'incontro del 25 maggio era stato fissato per mettere a punto i dettagli esecutivi della strage, compresa la scelta, tra lui e Melioli, del soggetto incaricato del collocamento dell'ordigno.

Tantomeno elementi di smentita della partecipazione di Maurizio Tramonte alla riunione di Abano e alle finalità della stessa possono trarsi, diversamente da quanto sostenuto dall'imputato nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 4 ottobre 2022, dalle dichiarazioni in merito al carattere meramente teorico e progettuale delle riunioni di Abano rese in indagini da Carlo Maria Maggi, evidentemente tese a minimizzare le proprie responsabilità nelle stragi di cui era accusato, o dal fatto che Carlo Digilio, Martino Siciliano e altri estremisti veneti in rapporti con Maggi, ascoltati in primo grado, abbiano negato di conoscerlo, emergendo dalle testimonianze e dalle veline di Felli come una tendenziale separazione tra i diversi gruppi fosse parte della strategia di Maggi. Lungi dall'essere sconosciuto a tutti gli altri soggetti gravitanti nell'orbita di Maggi, inoltre, Tramonte è stato riconosciuto da Marco Affatigato - nel contesto di una ricostruzione già ritenuta pienamente attendibile nei precedenti gradi di giudizio e che non è scalfita dal *novum* probatorio introdotto nel presente giudizio - come presente a una riunione organizzata da Maggi a Padova.

La difesa sottolinea che né Affatigato né, soprattutto, Zotto e Gerardini abbiano riferito alcunché sul contenuto della riunione del 25 maggio 1974: ma che in quella riunione, tenutasi



due giorni dopo la convocazione della manifestazione bresciana (che, per i fini dichiarati e la caratterizzazione fortemente antifascista, rappresentava un'occasione ottimale per dare avvio al progetto stragista di Maggi) e tre giorni prima dell'eccidio, si sia discusso proprio dell'attentato è lo stesso Tramonte a rivelarlo nei già citati interrogatori.

Considerazioni analoghe valgono per le testimonianze di Manuela Tramonte e Patrizia Foletto.

Manuela Tramonte ha dichiarato di non riconoscere nella fotografia indicata da Vincenzo Arrigo il fratello Maurizio (al tempo, più "cicciettino" e con i capelli più corti rispetto al soggetto effigiato nella foto) e di riconoscerlo, invece, nella fotografia del matrimonio con Patrizia Foletto e nella fotografia in cui compare in sella a una moto e di poter collocare tale seconda fotografia nell'anno 1974, perché coeva ad alcune fotografie che ritraevano il fratello e il figlio di quattro anni vicini alla moto. All'epoca delle citate fotografie, il fratello, seppur per poco tempo, aveva portato la barba. Ella non si era interessata, se non in tempi recenti, dei processi a carico del congiunto e aveva, pertanto, ignorato che una delle prove a carico fosse rappresentata da una fotografia.

Patrizia Foletto ha riferito che l'uomo ritratto nella fotografia indicata da Arrigo non poteva essere il marito e di aver scattato lei la fotografia di Tramonte in sella alla moto Ducati il giorno stesso o qualche giorno dopo il suo acquisto, avvenuto in prossimità del suo compleanno (11 giugno). Il marito aveva venduto la moto nel novembre 1974 e, in gioventù, aveva portato la barba per qualche anno. Nel verbale di s.i.t. del 1° luglio 1999, quando il capitano Giraudo le aveva mostrato alcune fotografie, chiedendole di descrivere l'aspetto fisico di suo marito ai tempi della strage, non aveva fatto cenno al fatto che, all'epoca, avesse la barba (sostenendo, invece, che, a periodi alterni, fosse solito farsi crescere i baffi, che poi era costretto a tagliare perché gli provocavano delle irritazioni cutanee), perché aveva scordato tale particolare fino a quando non aveva ritrovato la fotografia della moto Ducati.

Secondo la difesa, le citate testimonianze, smentendo l'elemento di riscontro rappresentato dalla fotografia, dimostrerebbero la falsità della testimonianza di Vincenzo Arrigo, non solo nella parte in cui descrive l'esibizione della foto e il successivo auto riconoscimento di Tramonte, ma anche nella parte in cui riferisce, *de relato*, quanto appreso dall'imputato circa la sua presenza in Piazza della Loggia il giorno della strage, privando il quadro indiziario di un tassello essenziale, in grado d'illuminare l'altrimenti non sufficientemente probante partecipazione alla riunione di Abano Terme, già ritenuta dai giudici di primo grado inidonea a fondare un giudicato di condanna.

L'assunto non è condivisibile.

Le due testimoni, invero, si sono limitate a esprimere una loro personale valutazione in merito alla fotografia indicata da Arrigo, attingendo a ricordi lontani nel tempo e fatalmente influenzati, come tutti i fenomeni mnemonici, da immagini più recenti dell'imputato e dalle altre

fotografie di quel periodo offerte loro in comparazione o riviste nel corso degli anni.

Manuela Tramonte ha escluso che l'individuo effigiato nella fotografia scattata il giorno della strage in Piazza della Loggia fosse il fratello, perché *“era cicciottino, con i capelli molto corti”*, richiamando alla memoria immagini risalenti a oltre quarant'anni fa e basandosi su dati (la corporatura e il taglio di capelli) suscettibili di modifica nel tempo.

Patrizia Foletto, pur riferendosi anche lei alla corporatura e ai capelli, si è espressa in termini più decisi ma, al tempo stesso, ha ribadito quanto già dichiarato al difensore ex art.391 bis c.p.p., ossia che in quegli anni il marito aveva una barba ben curata, circostanza smentita da altre fotografie del medesimo periodo presenti in atti, in cui Tramonte è glabro o ha i baffi e da quanto dalla stessa dichiarato al capitano Giraudo nella fase delle indagini preliminari.

Nonostante quella sulla moto Ducati sia l'unica fotografia, tra le tante acquisite, in cui Tramonte sfoggia una corta barbetta, inoltre, le due testimoni, all'evidente scopo di avvalorare le tesi difensive, si sono soffermate su tale particolare ²⁶, sì da ancorare l'aspetto dell'imputato all'epoca del fatto all'acquisto della moto e al certificato d'immatricolazione con cui s'intendeva falsificare la testimonianza di Gerardini e, con essa, la prova della partecipazione alla riunione di Abano Terme.

Nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 4 ottobre 2022 Maurizio Tramonte ha sostenuto di aver compreso l'importanza della fotografia in questione solo leggendo la motivazione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano.

Visto che tale fotografia era stata oggetto di una seconda consulenza e dell'integrazione istruttoria compiuta dalla Corte, l'affermazione è scarsamente attendibile.

Ancor meno credibile è, tuttavia, che, in un processo protrattosi per anni e in cui, ancora prima della fotografia oggi sconosciuta, era stata oggetto di consulenza la fotografia che ritraeva Fenaroli, la moglie e la sorella non si siano mai interessate delle prove a carico del loro congiunto, premurandosi di rintracciare la fotografia sulla moto solo in vista dell'odierno processo di revisione.

Come già osservato a proposito delle consulenze antropometriche, del resto, la fotografia indicata da Arrigo, per il tipo di angolazione, il numero di persone ritratte, la presenza di ombre e la qualità dell'immagine, non consente di esprimersi in termini di certezza in merito all'identità delle persone ritratte, a maggior ragione ove si consideri che da quello scatto alle odierne testimonianze sono trascorsi oltre quarant'anni.

Investendo il giudizio di revisione una condanna definitiva, d'altro canto, le nuove prove devono presentare un elevato grado di affidabilità ed essere idonee a ribaltare l'affermazione di penale responsabilità contenuta nella sentenza di cui s'invoca la revoca.

Se nel valutare l'ammissibilità dell'istanza di revisione, l'esame preliminare circa il

²⁶ Oltretutto contraddicendosi, giacché Manuela Tramonte ha riferito che il fratello aveva portato la barba per poco tempo, mentre Patrizia Foletto ha detto per anni.

presupposto della non manifesta infondatezza è circoscritto a una sommaria delibazione degli elementi di prova adottati, restando precluso un penetrante anticipato apprezzamento di merito, una volta superata tale fase, nel successivo giudizio, infatti, il giudice è chiamato a saggiare sia l'affidabilità della fonte e del contenuto della nuova prova, sia la persuasività e congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione.

Nel caso di specie, le testimonianze di Manuela Tramonte e Patrizia Foletto, per le ragioni già esposte, non presentano un grado di affidabilità tale da consentire di escludere che l'individuo effigiato nella fotografia sia Maurizio Tramonte e, soprattutto, da falsificare l'intero portato testimoniale di Vincenzo Arrigo, svelandone il preteso intento calunniatorio, e da annullare l'articolato quadro indiziario su cui si fonda il giudicato di condanna.

Il loro giudizio sulla fotografia indicata da Arrigo è soggettivo e condizionato, da un lato, dalle caratteristiche e dalla qualità di tale fotografia e, dall'altro, dal tempo e dalla sovrapposizione di altre immagini conservate nella memoria e di altre fotografie, tipo quelle del matrimonio, su cui, inevitabilmente, si è stratificato il loro ricordo.

Le contraddizioni e le imprecisioni sul periodo in cui Tramonte avrebbe portato la barba rivelano la fallacia dei loro ricordi di quel periodo e il dichiarato disinteresse sino a epoca recente per le vicende processuali del congiunto non è credibile.

Il contenuto delle due testimonianze, inoltre, attinge esclusivamente un elemento di riscontro delle affermazioni di Vincenzo Arrigo e non il complesso delle stesse, già valutato e ritenuto affidabile dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, a prescindere dalla fotografia.

Come già accennato, invero, la testimonianza di Arrigo non si esaurisce nella fotografia, a proposito della quale egli è il primo a sottolineare di non avervi riconosciuto Tramonte.

Il tema della sua deposizione sono le confidenze dallo stesso ricevute da parte dell'imputato, che, oltretutto, non concernono solo la presenza in Piazza della Loggia il 28 maggio 1974.

Arrigo riferisce di aver conosciuto Maurizio Tramonte nel 2001 all'interno del carcere di Verziano, ma di avere avuto modo di parlare con lui a partire dal 2003, quando erano stati vicini di cella. Era stato in quel momento che Tramonte gli aveva rivelato di essere detenuto perché *"implicato nella storia della strage di Piazza Loggia"*, mostrandogli un corposo fascicolo processuale.

Un giorno, poi, lo aveva chiamato all'interno della sua cella e aveva tratto dall'incartamento un foglio stampato, chiedendogli se dopo trent'anni un uomo potesse cambiare; dopodiché, gli aveva rivelato di essere stato un referente dei servizi segreti e gli aveva mostrato la fotocopia in bianco e nero di una fotografia, chiedendogli se fosse in grado di capire *"dove fosse"*, spiegandogli di essersi a suo tempo recato in Piazza Loggia *"per vedere delle cose"* e indicando un giovane effigiato nella fotografia, affermando di essere lui.

Tramonte gli aveva riferito di essere andato in Piazza Loggia *"per guardare cosa fosse successo"*, visto che quel giorno avrebbe dovuto esserci una manifestazione delle forze

dell'ordine, poi rinviata a causa della pioggia, senza aggiungere molto di più, se non un commento sul fatto che la piazza teatro della strage era stata lavata immediatamente.

Nei loro colloqui, Tramonte gli aveva raccontato di essere stato un infiltrato dei servizi segreti, di aver partecipato, in tale veste, *"a delle riunioni"* in cui erano presenti Carlo Maria Maggi e Delfo Zorzi e si parlava delle stragi di Milano e Brescia, di aver collaborato con gli inquirenti e di aver deciso d'interrompere tale collaborazione perché, nel frattempo, aveva ottenuto il trasferimento al Nord della moglie e della figlia e perché temeva per l'incolumità dei suoi familiari e di aver giustificato la scelta con il fatto che, quando era stato interrogato, *"era pieno di cocaina e non sapeva neanche quello che diceva"*.

Quando era stato chiamato a deporre nel processo di primo grado, aveva avuto paura e così non aveva riferito delle riunioni e aveva sostenuto che Tramonte non si fosse riconosciuto nella fotografia, che, all'epoca, era quella in cui si era riconosciuto Fenaroli e che, per tale ragione, neppure gli era stata mostrata. Nel 2014 aveva rimeditato tale scelta e aveva nuovamente contattato gli inquirenti, che gli avevano mostrato venti fotografie, diverse da quella visionata in occasione delle precedenti audizioni, tra le quale aveva individuato quella a suo tempo esibitagli da Tramonte.

Secondo la difesa, la Corte d'Assise d'Appello di Milano, nel ritenere attendibile la deposizione di Arrigo, non avrebbe tenuto conto della diversa versione resa dal testimone nel processo di primo grado.

E' lo stesso Arrigo, tuttavia, nel 2015, nel processo di rinvio, ad ammettere di aver taciuto una serie di particolari durante la deposizione resa in primo grado per paura e di aver deciso di dire la verità sulla fotografia solo nel 2014, perché ormai, essendo malato, non aveva più ragione di temere per la propria incolumità.

La sua deposizione precedente non è affatto ignorata nel processo di rinvio: quando il teste dichiara di non aver a suo tempo *"parlato della foto e delle riunioni"*, il Procuratore Generale gli contesta che *"della foto qualcosa aveva detto"* ed egli risponde: *"Sì, relativamente, avevo detto di questa foto, ma non avevo specificato che foto, cioè come era la foto, come non era"*, dopodiché, il Procuratore Generale gli chiede se egli avesse riferito che Tramonte si riconosceva in tale foto e risponde di no.

E' evidente che tra le due deposizioni sussistono delle discrasie, ma di esse offre ragione il teste, il quale ammette di aver taciuto in primo grado il c.d. auto riconoscimento di Tramonte e di aver presentato una versione riduttiva delle confidenze dallo stesso ricevute, offrendo una plausibile giustificazione della successiva scelta processuale maggiormente collaborativa.

Il tema della credibilità di Arrigo, del resto, è affrontato dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, che, alle pagine 290 ss., con motivazione replicabile anche all'esito dell'odierno approfondimento istruttorio, scrive: *"Indubbiamente Arrigo ha numerosi trascorsi penali, fra cui anche una condanna per calunnia. Tale suo status, tuttavia, non è sufficiente a escluderne a*

priori la credibilità, imponendone solo un più attento vaglio. Orbene, dagli atti non emerge – né la difesa degli imputati ha prospettato – alcun elemento da cui desumere tratti di mitomania del teste ovvero ragioni di astio nei confronti dell'ex compagno di detenzione. Arrigo ha, peraltro, fornito una spiegazione plausibile dei motivi che l'avevano indotto a riferire all'A.G., di sua iniziativa, quanto appreso. Del pari ha spiegato in termini ragionevoli le ragioni per le quali ha ritenuto d'intervenire nuovamente, nell'imminenza del presente processo d'appello, colmando le lacune delle sue precedenti dichiarazioni. Il narrato del teste, anche all'esito del controesame delle difese degli imputati, risulta immune da contraddizioni, sicché non c'è motivo di porne in dubbio la credibilità. A rafforzare tale convincimento concorre la modalità stessa di individuazione della foto in cui, a dire del teste, Tramonte si è riconosciuto. Va, infatti, ricordato che Arrigo ha escluso, fin da subito, che la foto in questione fosse quella pubblicata dalla stampa prima dell'inizio del dibattimento davanti alla Corte d'Assise di Brescia e nella quale si era riconosciuto Fenaroli, indicando quali fossero le differenze tra le due. Solo a seguito di un minuzioso esame di tutto il materiale disponibile allo stato era stato, poi, possibile individuare una foto rispondente alle precise indicazioni dell'Arrigo, il quale, infatti, l'ha riconosciuta in mezzo alle venti mostrategli. Non solo, ma ha indicato senza dubbi la persona nella quale Tramonte si era identificato e che effettivamente risponde alla descrizione fisica datane in precedenza. Si tratta di dettagli di estrema rilevanza ai fini della valutazione della genuinità della ricognizione operata e della successiva individuazione della persona effigiata, cui l'imputato aveva fatto riferimento”.

Rispetto al complessivo portato narrativo di Arrigo e al giudizio di credibilità dello stesso, le valutazioni delle odierni testimoni in merito alla somiglianza di Tramonte con la persona effigiata nella fotografia sono, in altri termini, ininfluenti.

Arrigo non effettua direttamente un riconoscimento (anzi, sottolinea che lui mai sarebbe riuscito a individuare Tramonte nella fotografia) ma si limita a riferire quanto a suo tempo confidatogli da Tramonte, ossia che egli compariva in una foto scattata sul luogo dell'attentato e, soprattutto, che egli si trovava in piazza la mattina del 28 maggio 1974, circostanza che l'imputato, non solo aveva negato, ma in relazione alla quale aveva prospettato un alibi rivelatosi falso ²⁷.

L'impegno profuso da Tramonte fin dal processo di primo grado nell'accreditare il falso alibi, d'altro canto, dimostra che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ed evidenziato dall'imputato in sede di spontanee dichiarazioni, il tema della sua presenza in Piazza della Loggia il giorno della strage è sempre stato oggetto di attenzione da parte degli inquirenti e

²⁷ Il tema dell'alibi è stato richiamato dall'imputato nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 13 maggio 2022 ma la sua definizione in termini di falsità, contenuta nella sentenza della Corte d'Appello d'Assise di Milano, è già stata oggetto di valutazione da parte della Suprema Corte, a fronte di uno specifico motivo di ricorso della difesa Tramonte, alle pagine 123 e 124 della sentenza 20 giugno 2017 e le nuove prove introdotte nel presente giudizio nulla hanno aggiunto sul punto.

non lo è diventato solo nel processo di rinvio.

A tal proposito, Tramonte sostiene di non essersi mai preoccupato di un'eventuale fotografia, giacché l'esistenza della stessa e la presenza in Piazza della Loggia non gli erano mai state contestate ²⁸. Il dato, tuttavia, è smentito sia dal contenuto degli interrogatori oggetto di contestazione in primo grado, nei quali il tema è investigato, sia dall'allegazione del falso alibi, sia dall'esistenza agli atti del processo di primo grado della prima consulenza Capasso, risalente al 2001.

Ecco, dunque, spiegato perché egli nel 2003, quando discute con Arrigo delle indagini a suo carico, si preoccupi dell'esistenza di una sua fotografia sul luogo del delitto e gli chieda se *"in trent'anni una persona possa essere cambiata"*.

Il fatto che, all'epoca, la fotografia oggetto di contestazione fosse quella in cui si riconoscerà Fenaroli nel corso del dibattimento di primo grado consente, altresì, di dare una spiegazione all'apparente contraddizione, rilevata dalla difesa nella memoria del 4 ottobre 2022, tra quanto sostenuto da Arrigo nel processo di rinvio e quanto dallo stesso dichiarato nel 2009 e risultante dalle contestazioni, ossia che Tramonte aveva sempre negato di essere la persona effigiata nella fotografia. Quando viene sentito in primo grado, infatti, il tema della fotografia ha perso di centralità e così, quando il Pubblico Ministero gli ricorda che aveva dichiarato che Tramonte diceva di non riconoscersi nella foto che gli veniva contestata (quella di Fenaroli), egli non ha difficoltà a confermare la circostanza, mentre tace quanto rivelerà nel giudizio di rinvio, ossia che Tramonte si era riconosciuto in un'altra fotografia e che, oltre a sostenere di essere cambiato, aveva ammesso di essersi recato in piazza il 28 maggio 2022.

L'atteggiamento processuale di Arrigo potrà essere stato ondivago, ma sicuramente egli non è mai stato mosso da intenti calunniatori, che, diversamente, avrebbe coltivato nel processo di primo grado e con affermazioni ben più gravi in merito alle motivazioni con cui Tramonte aveva giustificato la sua presenza in Piazza della Loggia, anziché sostenere, anche nel processo di rinvio, che l'imputato gli aveva raccontato di essersi recato a Brescia per curiosare e perché doveva esserci una manifestazione delle forze dell'ordine.

Che in quel periodo Maurizio Tramonte fosse prodigo di dettagli sulle sue vicende processuali e sui suoi trascorsi con i compagni di detenzione, del resto, è comprovato dalle deposizioni di Michele Ongarelli, Walter Benedetti e Renato Bettinazzi, ai quali, pur tacendo la sua presenza in piazza, rivela analogamente di aver partecipato alle riunioni a casa di Romani.

Il materiale probatorio introdotto con l'istanza di revisione, in altri termini, non smentisce né il dato della partecipazione di Maurizio Tramonte alla riunione di Abano Terme, in cui furono definiti i dettagli della strage, acclarato dagli appunti di Felli e dalle testimonianze di Zotto e Gerardini, a loro volta riscontrate dalla vedova Romani e da Ongarelli, Benedetti e Bettinazzi,

²⁸ Come sarebbe dimostrato dal contenuto delle ordinanze cautelari di cui la difesa ha chiesto l'ammissione all'udienza dell'8 luglio 2022.

e dalle stesse ammissioni dell'imputato, né il dato della presenza dello stesso in Piazza della Loggia il giorno dell'attentato, comprovato dalla testimonianza di Arrigo, a sua volta riscontrata, con riferimento alle ulteriori confidenze ricevute da Tramonte, dalle deposizioni degli altri compagni di cella e dalla falsità dell'alibi.

La difesa, sia nelle memorie sia in sede di discussione, ha concentrato la propria attenzione sulla prova della presenza in Piazza della Loggia, definita l'elemento di novità che aveva illuminato la partecipazione alla riunione di Abano, data per provata anche nelle precedenti sentenze assolutorie, consentendo di pervenire a un giudizio di colpevolezza, fino a quel momento escluso.

La Corte d'Assise d'Appello di Milano, tuttavia, nella sentenza di cui è chiesta la revisione, non limita la propria analisi all'anzidetta circostanza, ma compie una rivalutazione complessiva dell'intero materiale probatorio acquisito nei diversi gradi di giudizio, nell'ambito del quale non hanno minore importanza la partecipazione alla riunione di Abano, l'intraneità di Maurizio Tramonte agli ambienti ordinovisti e il suo rapporto privilegiato con Carlo Maria Maggi, l'ambiguità della sua condotta processuale, la strumentalità della sua ritrattazione e i riscontri offerti al coinvolgimento di Maggi nella strage dalla deposizione di Carlo Digilio e dalla conversazione Raho-Battiston.

La pretesa della difesa di ancorare il giudicato di condanna alla fotografia, confligge, invero, con la ricchezza del quadro indiziario ricostruito dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, replicando il medesimo errore in cui erano incorse le sentenze bresciane, di parcellizzazione degli indizi, censurato nella sentenza di annullamento del 2014.

La fotografia indicata da Arrigo, in tale quadro, rappresenta solo un elemento di conforto della genuinità – sotto il profilo della genesi e della contestualizzazione del racconto – della deposizione del testimone, il cui nucleo centrale non è la fotografia, ma l'ammissione di Tramonte di essersi trovato in Piazza della Loggia il giorno della strage, elemento che, a sua volta, deve essere letto alla luce dell'organicità dell'imputato al gruppo stragista di Maggi, al ruolo di quest'ultimo nella strage, alla partecipazione alla riunione preparatoria del 25 maggio 1974, all'ambivalenza del rapporto con il maresciallo Felli, al tentativo di accreditarsi come infiltrato di fronte all'emergere d'indizi a suo carico, alla concomitanza tra la sconfessione di tale ruolo e la ritrattazione e all'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese a partire dal memoriale del 24 maggio 2002, ivi comprese quelle rese nell'odierno processo di revisione.

Nel quadro d'insieme offerto da tali elementi indiziari, plurimi, gravi, precisi e concordanti, le nuove acquisizioni probatorie si concentrano su dati marginali, come il mezzo di locomozione utilizzato per raggiungere Abano il 25 maggio 1974 e la fotografia indicata da Tramonte ad Arrigo nel contesto di una confessione il cui nucleo centrale è la presenza in Piazza della Loggia e non già la fotografia, fino a quel momento sfuggita agli inquirenti, che avrebbe potuto provarla.

Il certificato d'immatricolazione della moto Ducati, oltre a non provarne l'acquisto in epoca successiva alla strage, attiene a un elemento di contorno della deposizione di Gerardini e non smentisce né il teste, né le originarie ammissioni dell'imputato in merito alla sua partecipazione alla riunione, confermata in plurimi interrogatori, e all'oggetto della stessa, erroneamente svilito dalle sentenze bresciane.

Come osservato nella sentenza di condanna, difatti, la riunione si tiene a soli tre giorni dalla strage e dopo la proclamazione della manifestazione, che, per il dichiarato contenuto antifascista e di risposta agli attentati di matrice fascista, realizzati o falliti, dei mesi precedenti, rappresenta una "occasione ideale" per realizzare il progetto stragista al quale Maggi e i soggetti a lui vicini, Tramonte compreso, stavano lavorando e per il quale si erano già muniti di armi ed esplosivi, compresa la gelignite usata in Piazza della Loggia.

In tale riunione, inoltre, per ammissione di Tramonte, sono messi a punto i dettagli esecutivi della strage e indicato in Melioli il soggetto incaricato di piazzare l'ordigno, sciogliendo il dubbio tra Melioli e lo stesso Tramonte.

La presenza a tale riunione, ristretta a pochi adepti che ne condividevano la finalità ed erano chiamati a rivestire un ruolo nel futuro attentato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa in sede di discussione, non può considerata un fatto neutro, privo di rilevanza causale rispetto alla strage, "coloratosi" di significato solo con la presenza di Tramonte in Piazza della Loggia.

Le deposizioni di Manuela Tramonte e Patrizia Foletto, del pari, per la vicinanza delle due testi all'imputato, la tempistica della loro emersione, gli elementi di contraddittorietà, la genericità e la soggettività dei contenuti, non falsificano la deposizione di Arrigo, né smentiscono l'accertata presenza di Tramonte in Piazza della Loggia, che si ricollega logicamente alla partecipazione alla riunione, confermandone l'oggetto e aggiungendo un ulteriore elemento indiziario a carico del ricorrente, che si somma a quelli costituiti dalla sua adesione al progetto stragista di Maggi, dalla sua partecipazione alla riunione in cui furono decisi i dettagli organizzativi dell'attentato bresciano, dal tentativo di accreditarsi come infiltrato e dall'allegazione di un falso abili.

All'esito dell'approfondimento in contraddittorio, le nuove testimonianze, invero, non provano che il soggetto indicato da Arrigo nella fotografia non sia Tramonte ma, soprattutto, concentrandosi su un particolare di contorno, non incrinano la valutazione di credibilità del teste effettuata nella sentenza di cui è chiesta la revisione, non smentiscono la falsità dell'alibi a suo tempo prospettato dall'imputato, né, tantomeno, si rivelano idonee a sovvertire il complesso e articolato quadro indiziario su cui si radica il giudicato di condanna.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, s'impone, dunque, il rigetto dell'istanza di revisione proposta da Maurizio Tramonte, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute



dalle parti civili costituite, tutte ammesse *ex lege* al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano, in ragione della particolare complessità del processo e del numero delle parti, in euro 2.700,00, oltre spese generali e accessori di legge, in favore degli avv. Paolo De Zan, Massimo Bonvicini, Francesco Merini, Pietro Gambarino, Andrea Bianchetti, Elena Frigo, Michele Bontempi, Fausto Cadeo, che assistono una sola parte civile, in euro 3510,00, oltre spese e accessori, per gli avv. Silvia Guarnieri, Andrea Vigani, Alessandra Barbieri, Federico Sinicato, Andrea Cucchini, Alessandro Magoni e Paolo Biglioni di Viarigi, difensori di due parti civili, in euro 4320,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dell'avvocato Andrea Ricci, difensore delle parti civili Lucia Calzari, Manlio Milani e Anna Maria Ricci e in euro 5.130,00, oltre spese e accessori di legge, per l'Avv. Piergiorgio Vittorini, difensore delle parti civili Alfredo Bazoli, Guido Bazoli, C.I.S.L. di Brescia e Comune di Brescia.

Si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

P . Q . M .

Visto l'articolo 637 c.p.p.

rigetta l'istanza di revisione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano in data 22 luglio 2015 proposta da TRAMONTE Maurizio e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali.

Condanna altresì Tramonte a rifondere alle costituite parti civili le spese di rappresentanza e difesa così liquidate:

- euro 5.130,00 complessivi quanto alla difesa di Alfredo Bazoli, Guido Bazoli, Cisl di Brescia, Comune di Brescia;
- euro 2.700,00 complessivi per ciascuna quanto alle difese di Beatrice Bazoli, di Pietro Bontempi, di Redento Peroni, di Enzo Romani, di Ugo Talenti, di Arnaldo Trebeschi, di Giorgio Trebeschi, di Bernardo Zambarda;
- euro 3.510,00 complessivi per ciascuna quanto alle difese di Adriana Loda ed eredi Giovanni Binatti, di Giuseppe Montanti e Annunziata Pinto, di Anna e Renata Calzari, di Camera del Lavoro di Brescia ed Elvezio Natali, di Andrea Cucchini e Camera Sindacale Provincia di Brescia, di Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno;
- ed euro 4.320,00 complessivi quanto alla difesa di Lucia Calzari, Manlio Milani, Anna Maria Rizzi,

importi tutti da maggiorarsi delle spese generali di IVA e CPA e da versarsi allo Stato ai sensi dell'art.110 D.P.R. 115 del 2002.

Stabilisce il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Brescia, 5 ottobre 2022

Il Consigliere estensore **DEPOSITATO IN CANCELLERIA**




Brescia, il 10/10/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Francesca Bisignano

Il Presidente

